



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 53/11

di iniziativa del Consigliere G. CRINO', C. MINASI, F. PIETROPAOLO, G. GRAZIANO, G. ARRUZZOLO, V. PITARO recante:

"Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013. (BURC n. 65 del 30 giugno 2020). Proroga del termine di adeguamento"
relatore: S. ESPOSITO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	23/10/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	23/10/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 53/XI pag. 3
"Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013. (BURC n. 65 del 30 giugno 2020). Proroga del termine di adeguamento"

Normativa citata

Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 pag. 6
"Norme sui servizi educativi per la prima infanzia."

Legge regionale 30 giugno 2020, n. 7 pag. 15
"Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013."

Regolamento regionale n. 9 - 2013 pag. 16
"Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strumentali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento"

Normativa nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 pag. 58
"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dallanascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107."

Normativa regionale

Legge regionale 22 giugno 2018, n. 21 pag. 70
"Proroga del termine di adeguamento dei requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia. Modifica delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013."

Normativa comparata

Legge regionale del 05 agosto 2020, n. 7 - Lazio pag. 71
"Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia"

Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 (agg. 2019) - Veneto pag. 117
"DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI. "

Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 - Emilia Romagna pag. 130
"Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000"

Disegno di legge

Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013. (BURC n. 65 del 30 giugno 2020). Proroga del termine di adeguamento.

RELAZIONE

Con la legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 recante "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia" si è provveduto a disciplinare:

- a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
- d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

L'articolo 10 ha demandato alla Giunta regionale di adottare con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Con l'articolo 23, così come modificato dalla L.R. n. 7/2020, è stato fissato al 31 dicembre 2020 il termine assegnato alle strutture socio-educative, sia pubbliche che private, per adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge e dal successivo regolamento.

L'adeguamento comporta, tuttavia, una serie di modifiche strutturali, nonché misure organizzative complesse, che diverse strutture hanno ancora in corso e non hanno del tutto completate anche per i costi di non poco conto da sostenere. Pertanto, si rende necessario fissare un nuovo ed ultimo termine in modo che tutti coloro che gestiscono questi servizi possano mettersi in regola ed evitare, in caso di mancato adeguamento, la chiusura e la conseguente interruzione delle attività con conseguenze anche sui lavoratori e sulle famiglie che verrebbero private di questi importanti servizi.

Rideterminando il nuovo termine per l'adeguamento, si rende necessario che il regolamento attuativo 23 settembre 2013, n. 9, previsto dall'art. 10 e approvato con delibera della Giunta regionale n. 313/213, tenuto conto che risale a ben sette anni fa, fissi termini allineati ed aggiornati alla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto, si rende necessario autorizzare la Giunta ad apportare al regolamento le opportune modifiche sui termini ivi previsti anche nelle disposizioni transitorie, altrimenti si vanificherebbero le modifiche apportate ai termini di legge.

Si precisa che l'attuazione della normativa contenuta nel disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 1 (Modifica articolo 23 l.r. 15/2013. Proroga del termine di adeguamento.)

1. All'art. 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021";
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis: "La Giunta Regionale è autorizzata direttamente ad apportare al regolamento attuativo di cui all'art. 10, le necessarie modifiche per allineare i termini, anche connessi a norme transitorie ivi previste, fissandoli alla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

GIACOMO PISTRO PRIMO (CCDL) 
COSTANTINO LUCIA (CCGA)

RITA FERRARO (FDI)
MILANO PASARIS (MDC) GRABLIANO
GIUSEPPE ORSINI (F.I.) GIOVANNI ARRUOLO

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Proposta di legge : “Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013. (BURC n. 65 del 30 giugno 2020). Proroga del termine di adeguamento”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta spese trattandosi di norma di carattere ordinamentale	//	//	//
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:


- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non è necessario indicare i criteri di quantificazione

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
//	//	//	//	//
Totale				



Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15

Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.

(BURC n. 7 del 2 aprile 2013, supplemento straordinario n. 3 del 5 aprile 2013)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 5 luglio 2016, n. 20, 22 febbraio 2017, n. 6, 22 giugno 2018, n. 21 e 30 giugno 2020, n. 7)

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in armonia con la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre del 1989, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 e la normativa statale vigente, promuove e disciplina:
 - a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
 - b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
 - d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

Art. 2
(Obiettivi)

1. La Regione Calabria promuove e sostiene gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia garantendo la pari opportunità tra bambini, sia in forma singola che integrata, anche attraverso le azioni degli enti locali e valorizza l'autonoma iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, dei privati e delle associazioni familiari.

Art. 3
(Destinatari delle prestazioni)

1. Il sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ha carattere di universalità e consente alle famiglie di esercitare il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni di cura, educazione, formazione e benessere sociale in favore dei minori da zero mesi a tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa e secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 3 legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

Art. 3 bis¹

(Accesso ai servizi)

1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.
2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'aver assolto, da parte del minore, gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso, la vaccinazione è omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.

CAPO II
TIPOLOGIE DI SERVIZI

Art. 4

(Servizi per l'infanzia)

1. La Regione Calabria rispetta quanto previsto dal «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici), approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009.
2. Il sistema educativo integrato dei servizi per bambini da 0 a 3 anni permette di dare risposte unitarie condividendo regole e obiettivi comuni, di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro ma congruenti ai bisogni in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.
3. Il sistema educativo integrato è costituito da:
 - a) nidi d'infanzia;
 - b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare *comprensivi del servizio tagesmutter* ².

Art. 5

(Nido di infanzia)

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto ai bambini in età compresa tra gli zero mesi e i tre anni.
2. Il nido garantisce:
 - a) la formazione e socializzazione dei bambini attraverso lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
 - b) la cura dei bambini in un contesto esterno a quello familiare e l'affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
 - c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

¹ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 22 febbraio 2017, n. 6.

² Parole aggiunte dall'art. 1 della l.r. 5 luglio 2016, n. 20.

3. Gli enti gestori, pubblici o privati, individuano per i nidi a tempo pieno e i nidi a tempo parziale moduli organizzativi e strutturali differenziali rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività ed elaborano adeguati progetti pedagogici.
4. I nidi e i servizi integrativi di cui all'articolo 7 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da ampliare le opportunità di offerta, assicurare la continuità e contenere i costi di gestione.
5. I nidi di infanzia possono essere istituiti anche all'interno dei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi, aperti al territorio in una percentuale stabilita dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 6

(Micro nido)

1. I soggetti pubblici e privati possono istituire micro nidi di infanzia, che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione.
2. La ricettività minima del micro nido è determinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
3. I micro nidi possono essere istituiti anche nei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi.

Art. 7

(I servizi educativi integrativi al nido e polo d'infanzia)

1. I servizi educativi integrativi al nido ampliano l'offerta formativa, offrono risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo. È obbligatoria la presenza di personale educatore con specifiche competenze professionali.
2. I servizi educativi integrativi al nido sono:
 - a) i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore o *tagesmutter*³ o in altro spazio a ciò destinato completano l'offerta di servizi per la prima infanzia e sono caratterizzati da un alto grado di personalizzazione per il numero ridotto di bambini affidati ad uno o più educatori in modo continuativo e possono accogliere al massimo cinque bambini in spazi idonei e sicuri;
 - b) i centri per bambini e famiglie accolgono bambini insieme ad un adulto accompagnatore per fini di aggregazione sociale e ludica per i bambini e di comunicazione ed incontro per gli adulti che condividono problematiche educative per l'età infantile e per i quali non vi è affidamento di minori;
 - c) gli spazi gioco per bambini offrono accoglienza ed un ambiente organizzato con finalità di cura, educativa, ludica di socializzazione per bambini da diciotto a trentasei mesi. Non offrono il servizio di mensa, sono privi di spazi per il riposo e prevedono una frequenza flessibile concordata con il personale educatore.

³ Parole inserite dall'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 20.

3. Il polo d'infanzia comprende in un'unica struttura più servizi educativi per bambini in età da zero mesi a sei anni al fine di condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, abbattere i costi di costruzione e gestione, per favorire la continuità del progetto educativo e per offrire ai bambini di diversa età esperienze programmate di gioco e di incontro.

Art. 8

(Gestione dei servizi)

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
 - a) dai comuni, anche in forma associata;
 - b) da altri soggetti pubblici;
 - c) da soggetti privati, accreditati e convenzionati con i comuni;
 - d) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

Art. 9

(Partecipazione delle famiglie al costo dei servizi)

1. L'accoglienza presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente e della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

Art. 10

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

CAPO III

SOGGETTI, FUNZIONI E COMPITI

Art. 11

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale approva il Piano triennale regionale dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni che:
 - a) definisce i criteri di programmazione in particolare per quanto riguarda l'estensione, la gestione e la qualificazione di tutti i servizi per la prima infanzia;
 - b) promuove, tramite la concertazione e l'integrazione istituzionale, il riequilibrio territoriale che garantisce a tutti i bambini del territorio regionale di fruire delle stesse opportunità;

- c) valorizza il rapporto tra enti pubblici e il privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi educativi;
- d) garantisce il monitoraggio di tutti i servizi per una maggiore efficienza e adesione alla realtà nella sua programmazione e in quella degli enti locali.

Art. 12

(Funzioni dei comuni singoli o associati)

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli indirizzi del piano triennale e del programma annuale regionale, adottano il programma, comunale o intercomunale, e lo trasmettono alla Regione per l'approvazione. Il programma comunale o intercomunale prevede:
 - a) la concertazione con i soggetti interessati per potenziare la rete dei servizi per la prima infanzia e promuoverne la qualità anche tramite il coinvolgimento dei gestori privati accreditati;
 - b) la modalità di riparto dei servizi per necessità di riequilibrio o fronteggiare particolari situazioni di rischio sociale o di forte disagio per le distanze e per la carenza di mezzi di trasporto;
 - c) la promozione dell'intero sistema locale dei servizi educativi, quali centri di diffusione della cultura dell'infanzia nel territorio e supporto alle responsabilità genitoriali;
 - d) l'istituzione dei registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi.
2. I comuni curano la costituzione di un gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento. Il gruppo è composto dal dirigente del settore infanzia del comune capofila, da due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, da due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP, da un tecnico del settore edilizio.
3. I comuni singoli o associati, quali garanti della pianificazione dei servizi e degli interventi, della valutazione della qualità e dei risultati e della risposta ai bisogni di cura e di educazione delle nuove generazioni devono:
 - a) esercitare la vigilanza e il controllo sui servizi educativi e le loro strutture;
 - b) adottare un regolamento comunale, elaborato anche a livello associato, sulle modalità organizzative e in particolare i criteri di accesso e utilizzo dei servizi, la partecipazione dei genitori alla vita del bambino, eventuali misure di sostegno per la frequenza di bambini disabili e per situazioni di grave disagio o di solidarietà quali l'affidamento etero-familiare;
 - c) programmare e gestire direttamente o indirettamente i servizi educativi;
 - d) valorizzare e sostenere la qualificazione del sistema comunale dei servizi per l'infanzia e l'integrazione con gli altri servizi sanitari, sociali, scolastici e del tempo libero;
 - e) concedere l'autorizzazione al funzionamento e l'accredimento.
4. La Giunta regionale stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e l'accredimento.

Art.13*(Servizio sanitario)*

1. Le ASP esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi per la prima infanzia e realizzano, in collaborazione con gli enti locali, interventi e azioni di prevenzione ed educazione alla salute e alla corretta alimentazione e prevedono, se richiesti, presso i servizi socio-educativi, la presenza di figure specializzate.

CAPO IV

STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 14*(Autorizzazione)*

1. I soggetti privati gestori di servizi educativi per la prima infanzia, che accolgono bambini di età inferiore a tre anni, necessitano di autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione.
2. L'autorizzazione è concessa dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) sussistenza dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 10;
 - b) dotazione di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
 - c) applicazione al personale dei contratti collettivi nazionali di settore;
 - d) dotarsi di personale sufficiente di cui al Titolo V e garantire una quota di orario per la formazione, la programmazione delle attività educative e l'incontro con i genitori;
 - e) presentazione di una tabella dietetica approvata dalla ASP;
 - f) copertura assicurativa del personale e dei bambini;
 - g) prevedere la partecipazione dei genitori.
3. La Regione Calabria stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento.

Art. 15*(Accreditamento)*

1. L'accreditamento è concesso dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge, su richiesta del gestore del servizio educativo privato, in presenza dei seguenti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - a) Carta dei servizi contenente in particolare il progetto pedagogico-educativo che descriva le finalità e gli obiettivi generali, le intenzionalità educative e i significati dell'organizzazione scelta, la loro realizzazione nel progetto educativo, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata, la

- partecipazione dei genitori e il rapporto con il territorio, gli strumenti del gruppo di lavoro, di autovalutazione ed etero-valutazione;
- b) accoglienza di tutti i bambini, compresi quelli disabili;
 - c) supervisione pedagogica, a cura del coordinatore pedagogico, in modo continuativo;
 - d) adesione ad iniziative formative programmate dalla Provincia per promuovere la cultura dell'infanzia e dei suoi diritti.
2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte di servizi educativi gestiti da privati.
 3. L'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi gestiti da enti pubblici.

Art. 16

(Revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento e sanzioni)

1. Chiunque eroghi un servizio socio-educativo senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa il cui importo è stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.
2. I comuni, anche su richiesta della Regione, procedono a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono stati rilasciati l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. Se nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, viene rilevata la perdita di uno o più requisiti, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Art. 17

(Registri comunali)

1. Presso ciascun comune sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi che hanno presentato segnalazione certificata d'inizio attività.

Art. 18

(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione del piano triennale, adotta il programma annuale che prevede:
 - a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni singoli o associati;
 - b) l'indicazione delle attività programmate;
 - c) la determinazione dei fabbisogni.

Art. 19

(Carta dei servizi)

1. I soggetti pubblici e i soggetti privati accreditati che partecipano al sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, entro dodici mesi dall'approvazione della

presente legge, adottano e pubblicizzano adeguatamente la Carta dei servizi al fine di garantire ai cittadini i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994.

CAPO V
PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 20
(Personale)

1. Il personale educatore dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi deve essere in possesso di idonei titoli di studio secondo la normativa vigente.
2. Al personale educatore spetta la cura e l'educazione dei bambini, la relazione con i genitori, la programmazione delle attività, la partecipazione attiva per la qualificazione del servizio e i rapporti con le altre agenzie educative e scolastiche del territorio.
3. Il personale addetto ai servizi generali svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, di distribuzione del vitto, di collaborazione con gli educatori nella preparazione dei materiali didattici e coopera per il buon funzionamento del servizio. Il personale addetto alla cucina è responsabile della preparazione e somministrazione degli alimenti, dell'igiene della cucina e dispensa e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP.
4. Le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento pedagogico per garantire la qualità dell'intervento educativo sono svolte da figure professionali laureate con indirizzo psicopedagogico. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi sono ritenuti validi i titoli previsti dalla normativa vigente.
5. Il personale partecipa, secondo il metodo del lavoro di gruppo, ad incontri periodici di programmazione e di verifica dell'attività educativa e del buon andamento dell'organizzazione complessiva del servizio.
6. La formazione permanente del personale in servizio è assicurata dalla provincia.
7. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, definisce i titoli di accesso per il personale e il rapporto numerico tra personale e bambini, in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di servizio.

Art. 21
(Coordinatori pedagogici)

1. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite coordinatori pedagogici così per come previsto all'articolo 16 della presente legge.

CAPO VI
NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 22
(Norma finanziaria)

1. La presente legge contiene disposizioni di natura ordinamentale e programmatiche nell'ambito dello sviluppo sociale e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 23

(Norma transitoria e finale)

1. Le strutture socio-educative sia pubbliche che private che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e che intendono continuare l'attività di erogazione dei servizi, *entro il 31 dicembre 2020⁴*, devono adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi a quelli previsti dalla presente legge e dal regolamento successivo.
2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme e i regolamenti vigenti per quanto concerne i requisiti strutturali ed organizzativi correlati all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento.

Art. 24

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 agosto 1973, n.12 (Disciplina degli asili nido) è abrogata.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁴ **L'art. 3, comma 1, della l.r. 5 luglio 2016, n. 20 sostituisce le parole "entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge" con le parole "entro il 30 giugno 2018". Successivamente, l'art. 1, comma 1, della l.r. 22 giugno 2018, n. 21 proroga il termine al 30 giugno 2020. Ancora, l'articolo 1, comma 1, l.r. 30 giugno 2020, n. 7 sostituisce le parole "entro il 30 giugno 2020" con le parole "entro il 31 dicembre 2020".**

Legge regionale 30 giugno 2020, n. 7

Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013.

(BURC n. 65 del 30 giugno 2020)

Art. 1

(Proroga del termine di adeguamento. Modifica articolo 23 [l.r. 15/2013](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della [legge regionale 29 marzo 2013, n. 15](#) (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), le parole "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta dell' 11 settembre 2013



Si assegna il numero 9 della serie dei

Regolamenti regionali dell'anno 2013

Publicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria n. 7 del 30/09/2013
Suppl. Straord.

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:

313

11.08.2013

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 29 MARZO 2013, N. 15 FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI DI TUTTI I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DELLE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E PER L'ACCREDITAMENTO.

"L'accesso universale ai servizi di cura e di educazione per la prima infanzia inclusivi e di alta qualità rappresenta un vantaggio per tutti. Non solo aiuta i bambini ad esprimere le proprie potenzialità, ma può anche contribuire a coinvolgere i genitori ed altri membri della famiglia mediante provvedimenti atti a migliorare l'occupazione, la formazione professionale, l'istruzione parentale e le attività per il tempo libero" (Commissione europea, *Comunicazione* n. 66/2011).

INDICE

Premessa	4
1. Norme comuni per l'autorizzazione al funzionamento.	5
1.1 <i>Caratteristiche strutturali, impiantistiche, dell'arredo e dei giochi</i>	5
1.2 <i>Funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale</i>	6
1.3 <i>Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, copertura assicurativa e sostituzione del personale</i>	8
1.4 <i>Progetto pedagogico-educativo e formazione</i>	8
1.5 <i>Tabella dietetica</i>	9
1.6 <i>Partecipazione delle famiglie</i>	9
2. Norme comuni per l'accreditamento	10
A) Nidi d'infanzia e micro nidi	
2.1 <i>Carta dei servizi</i>	10

1

2.2	<i>Accoglienza di tutti i bambini</i>	10
2.3	<i>Supervisione pedagogica</i>	11
2.4	<i>Adesione ad iniziative formative</i>	11
	B) Servizi integrativi	11
2.	Norme specifiche per ogni tipologia di servizio	12
3.1	Nido d'infanzia	12
3.1.1	Requisiti strutturali.....	12
3.1.1a	<i>Spazi esterni e collocazione della struttura</i>	12
3.1.1b	<i>Caratteristiche tecniche degli spazi esterni</i>	13
3.1.1c	<i>Articolazione degli spazi interni e spazi necessari</i>	13
3.1.2	Requisiti organizzativi.....	16
3.1.2a	<i>Calendario e orario</i>	16
3.1.2b	<i>Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore</i>	16
3.2	Micro nido d'infanzia	16
3.2.1	Requisiti strutturali.....	17
3.2.1a	<i>Spazi esterni e collocazione della struttura</i>	17
3.2.1b	<i>Caratteristiche tecniche degli spazi esterni</i>	17
3.2.1c	<i>Articolazione degli spazi interni e spazi necessari</i>	17
3.2.2	Requisiti organizzativi.....	20
3.2.2 a	<i>Calendario e orario</i>	20
3.2.2 b	<i>Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore</i>	20
3.3	Servizi integrativi	21
3.3.1	Educatore/educatrice familiare	21
3.3.2	Educatore/educatrice domiciliare	22
3.3.3	Centri per bambini e famiglie	23
3.3.3a	Requisiti strutturali.....	23
3.3.3b	Requisiti organizzativi.....	24

3.3.4	<i>Spazi gioco per bambini</i>	24
3.3.4a	Requisiti strutturali	24
3.3.4b	Requisiti organizzativi.....	26
4.	Procedure per l'autorizzazione al funzionamento	
4.1	<i>Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido, sezioni primavera, servizi integrativi</i> ...	27
4.2	<i>Autorizzazione, durata e rinnovo</i>	27
4.3	<i>Gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione</i>	27
4.4	<i>Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido (comprese le sezioni primavera)</i>	28
4.5	<i>Segnalazione di inizio attività per i servizi integrativi</i>	29
4.5.1	<i>Per i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini</i>	29
4.5.2	<i>Per i servizi in contesto domiciliare</i>	31
5.	Procedure per l'accreditamento	32
A)	Nidi d'infanzia e micro nidi.....	32
B)	Servizi integrativi.....	32
C)	Domanda.....	32
6.	Norme transitorie e finali	33
6.1	<i>Collaborazione per l'attività di vigilanza e obbligo informativo</i>	33
6.2	<i>Sanzioni</i>	34
6.3	<i>Vincolo di destinazione d'uso</i>	35

Premessa

Il sistema educativo integrato calabrese dei servizi per i bambini in età da zero a tre anni fa riferimento al “Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali” (articolo 4, comma 1 della L.R. 20 marzo 2013, n. 15) ed “è costituito da:

- a) nidi d’infanzia;
- b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare.” (art. 4, c. 3).

Il complesso dei servizi educativi 0-3 anni forma il sistema educativo integrato regionale che si riconosce:

- in valori comuni, quali l’idea di bambino come cittadino e soggetto di diritti individuali, giuridici, civili e sociali (articolo 1, c.1), la partecipazione della famiglia al progetto educativo (art. 12, c. 3, lett. b), l’accoglienza di tutti i bambini (art. 15, c. 1, lett. b), la preparazione e il riconoscimento della professionalità degli/delle educatori/educatrici (art. 20) ...
- e in regole condivise (autorizzazione al funzionamento, accreditamento, procedure).

Il presente regolamento definisce:

- i criteri strutturali e organizzativi comuni a tutti i servizi e quelli propri di ogni tipologia di servizio;
- le procedure per l’autorizzazione al funzionamento, per l’accreditamento e per la segnalazione certificata d’inizio attività, quest’ultima solo per i servizi integrativi.

La L.R. 15/2013 descrive con chiarezza - agli articoli 5 (nido d’infanzia), 6 (micro nido), 7 (servizi educativi integrativi al nido) - le peculiarità delle diverse tipologie di servizi al fine di:

- favorire una scelta consapevole delle famiglie in rapporto alle diverse esigenze di cura e di educazione dei figli, in una logica di qualità delle risposte (art. 3);
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a gestire e sviluppare servizi educativi per la prima infanzia (artt. 1 e 10).

I servizi attivi alla data di pubblicazione del presente Regolamento con denominazioni diverse da quelle proposte dalla L.R. 15/2013 dovranno perciò essere ricondotti alle tipologie (nidi d’infanzia e servizi integrativi) previste in legge (artt. 5, 6, 7) in rapporto alle attività che si svolgono al loro interno, nonché alle regole per il loro funzionamento, indicate nel presente regolamento.

1. **NORME COMUNI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO** (L.R. 15/2013 - artt. 12, c. 4; 14)

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti di seguito, si ricorda che i servizi educativi per la prima infanzia sono già soggetti a normative di livello comunitario, statale, regionale e locale.

Tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni ed esterni, devono rispettare, con riferimento sia alla struttura sia ai costituenti della stessa, la normativa vigente di livello comunitario, statale, regionale e locale in materia di :

- Urbanistica e Pianificazione Locale ed edilizia;
- Protezione sismica;
- Protezione antincendio (se soggetta);
- Protezione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- Impianti elettrici e Sicurezza elettrica;
- Isolamento termico;
- Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche;
- Sicurezza antinfortunistica;
- Igiene e sanità pubblica;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Condizioni microclimatiche (aerazione, ventilazione, microclima, illuminazione);
- Smaltimento dei rifiuti;

1.1 Caratteristiche strutturali, impiantistiche, dell'arredo e dei giochi (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2 lett. a)

Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali o impiantistiche, tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Devono pertanto essere garantiti i seguenti requisiti:

- Abitabilità, accessibilità ed autorizzazioni sanitarie;
- verifica sismica e resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza antincendio e sicurezza antinfortunistica;
- sicurezza elettrica;

- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- corretto smaltimento dei rifiuti.

Le strutture e il loro utilizzo devono garantire : sicurezza nell'impiego, salubrità e benessere ambientale, fruibilità di spazi, impianti e arredi idonei per bambini e adulti. Inoltre, i servizi devono essere dotati di infissi antisfondamento e/o sistemi di allarme per evitare intrusioni e furti.

Per ogni tipologia (vedi par. n. 3 del presente regolamento) si descriveranno anche i requisiti strutturali e organizzativi specifici.

1.2 Funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 2, lett. b; art. 20)

- a) Il funzionamento dei servizi educativi per la primissima infanzia è garantito dal personale educatore, collaboratore e di cucina, ove presente; tutto il personale costituisce il gruppo di lavoro di ogni servizio, opera in modo collegiale pur nella diversità di funzioni:
- il personale educatore è responsabile della cura e dell'educazione di ogni bambino, elabora e attua il progetto educativo, cura la documentazione delle attività, si relaziona e coinvolge i genitori nella vita del servizio e cura la continuità orizzontale con altri servizi educativi, sociali, sanitari e culturali locali che si interessano di infanzia e verticale con la scuola dell'infanzia;
 - il personale collaboratore, addetto ai servizi generali, è responsabile della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educatore al buon funzionamento del servizio, alle routine, alla manutenzione e organizzazione dei materiali didattici e di gioco e con il personale addetto alla cucina per la preparazione e distribuzione dei pasti;
 - il personale di cucina, ove presente, è responsabile della qualità e conservazione dei prodotti, della correttezza dei procedimenti per la preparazione degli alimenti per i bambini e adulti, dell'igiene della dispensa e del locale cucina e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP. L'alimentazione deve essere diversificata, gradevole e preparata con cura; inoltre dovrà rispettare le differenze religiose, culturali e i bisogni particolari dei bambini;
 - il/la coordinatore/coordinatrice pedagogico/a, figura richiesta per i servizi che intendono accreditarsi (L.R. 15/2013 artt.15, c. 1, lett. c; 21), svolge compiti di indirizzo, sostegno tecnico per la programmazione, verifica del lavoro educativo, della qualificazione dell'offerta e della relativa documentazione. E' responsabile della formazione in servizio del personale e della supervisione pedagogica. Per favorire la creazione di un sistema educativo territoriale dei servizi per l'infanzia di qualità si prevedono coordinatori/coordinatrici pedagogici/pedagogiche di

sistema almeno a livello di ambito o che si interessano di più servizi educativi zero-sei, in vista anche di un contenimento dei costi.

b) Per ricoprire il ruolo di educatore/educatrice si deve possedere uno dei titoli seguenti:

- Diploma di maturità magistrale;
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- Diploma di dirigente di comunità;
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- Diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso);
- Diploma di laurea in pedagogia;
- Diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;
- Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000;
- Titoli equipollenti (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso), equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Dal 1 gennaio 2018 tutti i nuovi educatori assunti nei servizi per l'infanzia dovranno essere in possesso del diploma di laurea in ambito educativo-pedagogico.

Per i soli educatori/educatrici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano avuto un rapporto contrattuale e in mansioni attinenti i servizi educativi per la prima infanzia, sarà possibile derogare ai titoli sopra indicati attraverso la frequenza documentata di corsi di formazione e di aggiornamento relativi a tematiche educative, con modalità possibilmente laboratoriali, di almeno 200 ore da espletarsi nel termine massimo di 18 mesi; 50 delle 200 ore possono essere svolte nello stesso servizio per attività di osservazione, di ricerca e di studio individuale con relazione sintetica finale che descriva le attività fatte. Tale documentazione, circa le 200 ore, sarà presentata all'ufficio competente regionale che rilascerà un attestato dell'avvenuta integrazione formativa e la possibilità di svolgere il ruolo di educatore/educatrice.

c) Per ricoprire il posto di collaboratore/collaboratrice si deve essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo; per ricoprire il posto di cuoco/cuoca, laddove vi è la preparazione del pasto all'interno del servizio o del polo d'infanzia (L.R. 15/2013 art. 7, c. 3), si deve essere in possesso del diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero o di un attestato di qualifica rilasciato da enti accreditati per corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. E' possibile derogare ai titoli sopra elencati solo nel caso in cui il/la cuoco/a abbia un rapporto contrattuale documentato almeno da un anno.

La regione si impegna a informare i soggetti gestori delle opportunità formative a livello provinciale.

d) Per ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico occorre essere stato/a educatore/educatrice nei servizi educativi e/o nelle scuole dell'infanzia preferibilmente con un'esperienza certificata di almeno tre anni ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Diploma di laurea in Pedagogia;
- Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione;
- Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

1.3 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, copertura assicurativa (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. c) e f) e sostituzione del personale

a) A ognuno dei dipendenti dovrà essere assicurato il rispetto rigoroso delle norme contrattuali previste dai contratti nazionali di lavoro sottoscritte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore, nonché il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.

b) I gestori, pubblici e privati, dei servizi per l'infanzia dovranno provvedere alla copertura assicurativa del personale e dei bambini.

c) La sostituzione di personale per qualunque motivo va attuata con personale della stessa qualifica e profilo professionale nel rispetto dei titoli di accesso e degli accordi aziendali.

d) il coordinatore pedagogico, l'educatore e l'operatore ausiliario per esercitare le proprie funzioni presso i servizi educativi della prima infanzia non devono aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al Libro II, titoli IX, XI, XII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta riabilitazione.

1.4 Progetto pedagogico-educativo e formazione (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. d)

a) Il gruppo degli educatori, con un adeguato supporto pedagogico, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento del progetto educativo del servizio (quale attuazione del progetto pedagogico). Il progetto deve prevedere almeno l'organizzazione degli spazi, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata tipo dall'accoglienza al ricongiungimento con i genitori, il rapporto con il territorio e gli strumenti operativi del gruppo educativo, quali tecniche di osservazione, documentazione e valutazione.

b) E' necessario che le iniziative di formazione in servizio di tutto il personale si svolgano secondo una programmazione continuativa e siano finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio. Le ore di formazione per il personale che opera nei servizi educativi autorizzati non possono essere inferiori a 20 ore annuali e le ore per la programmazione delle attività e gli incontri con operatori dell'ASP e con i genitori almeno 25 ore.

La formazione permanente degli educatori è promossa a livello provinciale (art. 20, c. 6) e/o di ambito. Le amministrazioni, singole o associate, si avvalgono dei/delle coordinatori/coordinatrici e dell'eventuale apporto tecnico-scientifico di istituti universitari e altre sedi di ricerca, in ambito regionale o nazionale o con altre realtà che abbiano maturato esperienze significative in questi servizi.

1.5 Tabella dietetica (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 2, lett. e)

La dieta per i bambini dei nidi, micro-nidi e del servizio educativo presso il domicilio dell'educatrice/dell'educatore viene concordata e approvata dall'ASP competente.

E' consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati solo per bambini di età superiore ai dodici mesi. La dieta non può prevedere prodotti geneticamente modificati. Sono consigliati prodotti ottenuti con metodi biologici, prodotti locali e rispetto dei cicli stagionali anche in vista dell'abbattimento dei costi e per promuovere il benessere dei bambini e del personale.

1.6 Partecipazione delle famiglie (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. g)

Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie, il progetto educativo deve prevedere:

- la cura dell'accoglienza quotidiana dei bambini e degli adulti accompagnatori;
- la condivisione del progetto educativo;
- colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;

- riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo per un confronto sugli aspetti connessi all'esperienza educativa nell'ambito della sezione.

E' altresì importante prevedere nell'arco dell'anno l'organizzazione di:

- incontri su specifiche tematiche educative correlate alla genitorialità, possibilmente allargati alle famiglie i cui figli non frequentano i servizi anche per promuovere una cultura dell'infanzia a livello locale;
- attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio;
- spazi a disposizione dei genitori per incontri auto-organizzati;
- incontri conviviali anche in occasione di particolari ricorrenze per favorire la conoscenza, la collaborazione e la solidarietà tra le famiglie e il servizio.

2. NORME COMUNI PER L'ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 15)

L'accREDITAMENTO è finalizzato a sostenere e valorizzare i servizi per la primissima infanzia che si impegnano ad offrire ai bambini, alle famiglie e alla comunità locale servizi di alta ed elevata qualità organizzativa ed educativa.

L'accREDITAMENTO prevede requisiti aggiuntivi rispetto a quelli dell'autorizzazione al funzionamento. Solo i servizi a gestione privata, che soddisfano tutti i requisiti richiesti dall'autorizzazione o segnalazione di inizio attività, possono richiedere l'accREDITAMENTO, che è condizione indispensabile per l'accesso a finanziamenti pubblici. L'accREDITAMENTO, inoltre, è condizione di funzionamento per i servizi gestiti, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.

A) Nidi d'infanzia e micro nidi

2.1 Carta dei servizi (L.R. 15/2013 - artt. 15, c. 1, lett. a; 19)

Al fine di tutelare i diritti dei bambini, dei genitori e del personale e garantire la qualità educativa ed organizzativa e l'efficacia dell'offerta, ogni servizio accREDITATO si dota di una carta dei servizi che rimane a disposizione di tutti gli interessati (genitori, personale, funzionari, associazioni di tutela...).

Nella carta dei servizi si specificano:

- a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio: le modalità di accesso, orari di apertura annuale e giornaliera, quote di partecipazione dei genitori e relativi criteri, modalità dei reclami e, in allegato, i nominativi del personale, del responsabile di servizio e il calendario;

- b) il progetto pedagogico-educativo, in particolare le modalità di accoglienza dei bambini e dei genitori, l'articolazione della giornata, la programmazione delle attività all'interno della struttura e all'esterno, le modalità di coinvolgimento dei genitori e del territorio, le ore non frontali dedicate agli incontri di équipe per la preparazione delle attività, la verifica del lavoro, la documentazione, la formazione, la creazione e l'applicazione di strumenti di auto valutazione, gli incontri individuali e di gruppo con i genitori e con i tecnici dell'ASP.

2.2 *Accoglienza di tutti i bambini* (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. b)

I servizi accreditati sono aperti a tutti i bambini senza distinzione di sesso, cultura e religione. In particolare i servizi educativi accreditati sono luoghi inclusivi che si caratterizzano per l'accoglienza, la solidarietà, il superamento di pregiudizi e il contrasto attivo ad ogni discriminazione.

Qualora vengano accolti bambini con patologie certificate deve essere prevista, a seconda della gravità e della patologia, una unità di personale in più, a tempo parziale o pieno a carico del Comune, secondo gli accordi previsti in convenzione.

2.3 *Supervisione pedagogica* (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. c)

Per costruire contesti pedagogici armoniosi finalizzati al benessere dei bambini e per garantire una elevata qualità dell'offerta e un'efficacia dell'azione educativa è indispensabile che il personale possa contare su presenze tecniche, quale quella del coordinatore pedagogico, che consentano al personale di ogni servizio accreditato:

- di programmare, attuare, verificare e documentare il lavoro;
- di crescere professionalmente e di acquisire strumenti di lettura e comprensione dei nuovi bisogni dei bambini, delle famiglie e della comunità locale;
- di sviluppare rapporti con gli altri servizi per bambini in età 0-6 anni e con i servizi sociali, sanitari e scolastici del territorio.

2.4 *Adesione ad iniziative formative* (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. d)

I gestori dei servizi accreditati collaborano per la costruzione del sistema integrato territoriale e organizzano la partecipazione del personale a eventi o iniziative formative locali, provinciali, regionali e nazionali e a scambi pedagogici per un affinamento delle professionalità presenti nei servizi. Le ore di formazione per il personale che lavora in servizi accreditati non sono inferiori a 40 ore annuali.

Il personale è il fattore principale per la creazione e lo sviluppo di servizi di qualità e solo questi ultimi se di elevata qualità possono “consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori” (Commissione europea, *Comunicazione* n. 66/2011).

B) Servizi integrativi

Tutti i servizi integrativi devono rispettare le norme comuni concernenti il personale (cfr. par. 1.2), l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (cfr. par. 1.3) e la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio (cfr. par. 1.6) e rispettare le norme specifiche per ogni tipologia di servizio (cfr. par. 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4)

Inoltre per ottenere l'accreditamento:

- i centri per bambini e famiglie, gli spazi gioco per bambini e il servizio presso il domicilio dell'educatrice o dell'educatore devono dotarsi di carta dei servizi (cfr. par. 2.1), accogliere tutti i bambini (cfr. par. 2.2), godere della supervisione pedagogica (cfr. par. 2.3) e garantire le ore di formazione previste (cfr. par. 2.4);
- il servizio presso il domicilio della famiglia si doterà di un accordo sottoscritto dalle famiglie interessate in cui, oltre al rispetto dei titoli di accesso, del contratto collettivo nazionale scelto, saranno evidenziate l'organizzazione del servizio, la possibilità per l'educatrice/educatore assunta/o di aderire alla formazione a livello territoriale e di fruire della supervisione pedagogica. Inoltre sarà consentito l'accesso per visite del gruppo tecnico o di funzionari comunali a ciò deputati.

3. NORME SPECIFICHE PER OGNI TIPOLOGIA DI SERVIZIO

3.1 Nido d'infanzia (L.R. 15/2013 - art. 5)

I nidi d'infanzia indipendentemente dalla denominazione o dalla loro collocazione (es. nidi aziendali o interaziendali) sono tenuti al rispetto delle norme comuni e delle seguenti per ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. I nidi aziendali o interaziendali, che desiderano ottenere l'accreditamento, devono riservare una quota pari almeno al 20% **del numero degli iscrivibili ai bambini non figli di dipendenti**. (L.R. 15/2013 - art. 5, c. 5).

3.1.1 Requisiti strutturali

3.1.1a Spazi esterni e collocazione della struttura

I nidi di infanzia di nuova costruzione sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è idoneamente separata da quella esterna. Nel caso in cui l'edificio non sia

esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

L'area esterna a disposizione dei bambini nei nidi d'infanzia di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, deve essere pari ad almeno a 15 mq per posto bambino. Lo spazio esterno è considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 10 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall'ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere collocata lontano da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc.), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. polo d'infanzia, sezioni primavera), l'ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani si adottano tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

3.1.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

3.1.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi igienici per bambini;
- e) servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro locale se il pasto arriva dall'esterno;
- g) area esterna.

- Superficie interna

La superficie interna del nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq per posto bambino. Nei nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 7 mq per posto bambino.

I servizi generali, gli spazi riservati ai bambini e i servizi igienici, la cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido o apposito locale per la suddivisione del cibo (terminale di cucina se il pasto arriva dall'esterno) dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accoglibili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali. La preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino 10-12 mesi di età.

- Organizzazione delle sezioni

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (vedi laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;
- soggiorno e pranzo;

- riposo, qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate dal gestore che dovrà garantire le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;
- servizi igienici. Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alla sezione possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini e il locale destinato al riposo, ove esistente, per facilitare il cambio dei bambini e nello stesso tempo permettere la visibilità di quanto avviene in sezione. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono prevedere:
 - un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni sei bambini o frazione);
 - un canale-lavabo con un rubinetto ogni quattro bambini o frazione;
 - una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino;
 - un fasciatoio, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli;
 - casellario pensile per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse ed organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe per i servizi esistenti devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale in accordo con il responsabile del procedimento autorizzatorio e di accreditamento

Servizi generali

In considerazione dei diversi regolamenti edilizi locali, non è possibile determinare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali, comunque i servizi generali dei nidi devono essere dimensionati al numero di bambini, rispettare le norme vigenti nazionali, regionali e locali e comprendere:

- un ufficio per il personale, se non previsto in altre sedi (vedi polo d'infanzia), per eventuali attività amministrative e per incontri individuali con i genitori;
- uno spazio per la preparazione del materiale didattico e per deposito materiali didattici e ludici;
- idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale ;
- cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per i bambini superiori a 12 mesi, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;

- un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- uno spazio guardaroba;
- locali di deposito o ripostiglio.

Nel polo d'infanzia (L.R. 15/2013 - artt. 5, c. 4; 7, c. 3) i servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi preferibilmente in orari differenziati o utilizzati in piccoli gruppi eterogenei per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

- *Ricettività*

La ricettività minima e massima del nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 21 e 60 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato al paragrafo seguente.

3.1.2 Requisiti organizzativi

3.1.2a Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

L'orario di apertura del nido d'infanzia a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore. Dentro l'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi, di cui al paragrafo 2.1 del presente regolamento, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio.

Il nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.

3.1.2b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia viene determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi (legge 1044/1971) nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:

- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36, mesi di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventiquattro bambini, escluso il personale di cucina. Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.

3.2 *Micro nido d'infanzia* (L.R. 15/2013 - art. 6)

I micronidi si distinguono dai nidi per il numero più contenuto di bambini accolti e possono, come i nidi, essere istituiti anche nei luoghi di lavoro. I micro nidi aziendali devono riservare una quota, pari almeno al 20%, ai bambini del territorio non figli di dipendenti dell'azienda o delle aziende (in caso di micro nido interaziendale), se desiderano ottenere l'accreditamento (L.R. 15/2013 - art. 5, c. 5).

Le sezioni di nido per bambini in età 24-36 mesi aggregate a scuole dell'infanzia, cosiddette "sezioni primavera o ponte" sono a tutti gli effetti considerati micro nidi e seguono la normativa comune (cfr. par. 1) e la seguente al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'eventuale accreditamento, nel rispetto delle intese con l'Ufficio scolastico regionale e secondo quanto definito negli accordi in sede di Conferenza unificata dal 2007.

3.2.1 *Requisiti strutturali*

3.2.1a *Spazi esterni e collocazione della struttura*

L'area esterna a disposizione dei bambini nei micro nidi di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, non può essere inferiore a 10 mq per posto bambino. Lo spazio esterno dovrà essere considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i micro nidi collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 8 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i micro nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall'ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a micro nido deve essere lontana da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. polo d'infanzia, sezioni primavera), l'ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

3.2.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del micro nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

3.2.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi igienici per bambini;
- e) servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro spazio se il pasto arriva dall'esterno;
- g) area esterna.

- Superficie interna

La superficie interna del micro nido, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei micro nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere inferiori a 7 mq per posto bambino. Nei micro nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore

giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 6,5 mq per posto bambino.

I servizi generali, gli spazi e servizi igienici, la cucina o il terminale di cucina o altro spazio se il pasto arriva dall'esterno dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accoglibili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali.

- *Organizzazione delle sezioni*

La struttura del micro nido può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del micro nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (vedi laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;
- soggiorno e pranzo;
- riposo, qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;
- servizi igienici. Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alla sezione possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini e il locale destinato al riposo, ove esistente, per facilitare il cambio dei bambini e nello stesso tempo permettere la visibilità di quanto avviene in sezione. I servizi igienici potranno essere in comune con la scuola dell'infanzia se i sanitari sono in numero sufficiente e adeguati all'età dei bambini. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono comunque prevedere:
 - un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni sei/sette bambini o frazione);
 - un canale-lavabo con un rubinetto ogni quattro bambini o frazione;
 - una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino;
 - un fasciatoio, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli;
 - casellario pensile per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse ed organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

Se la struttura è articolata su più piani, è necessaria la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe per i servizi esistenti devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale in accordo con il responsabile del procedimento autorizzatorio e di accreditamento.

- *Servizi generali*

In considerazione dei diversi regolamenti edilizi locali, non è possibile determinare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali, comunque i servizi generali dei micro nidi devono essere dimensionati al numero di bambini, rispettare le norme vigenti nazionali, regionali e locali e comprendere:

- un ufficio per il personale, se non previsto in altre sedi (vedi polo d'infanzia L.R.15/2013, art. 7 c.3), per eventuali attività amministrative, per incontri individuali con i genitori e per la preparazione del materiale didattico;
- locale destinato a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per i bambini superiori a 12 mesi, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;
- per chi produce pasti all'interno del micro nido, un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno, e uno spazio guardaroba;
- locale di deposito per materiali di pulizia o ripostiglio.

Nel polo d'infanzia (L.R. 15/2013 - artt. 5, c. 4; 7, c. 3) i servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi preferibilmente in orari differenziati o utilizzati in piccoli gruppi eterogenei per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

- *Ricettività*

La ricettività minima e massima del micro nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 6 e 20 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato al paragrafo seguente.

3.2.2 Requisiti organizzativi

3.2.2 a Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana, eccetto le sezioni primavera aggregate alle scuole dell'infanzia che possono funzionare dieci mesi.

L'orario di apertura del micro nido a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore. Nell'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi, di cui al paragrafo 2.1 del presente regolamento, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio.

Il micro nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.

3.2.2 b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia deve essere determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi (legge 1044/1971) nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:

- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36, mesi di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventidue bambini (numero massimo di bambini iscritti), escluso il personale di cucina.

3.3 Servizi integrativi (L.R. 15/2013 - art. 7)

I servizi educativi integrativi al nido sono descritti dalla L.R. 15/2013 all'art. 7, secondo quanto previsto nel Nomenclatore interregionale che elenca:

- i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore (art. 7 c. 2, lett. a);
- i centri per bambini e famiglie (art. 7, c. 2, lett. b);
- gli spazi gioco per bambini (art. 7, c. 2, lett. c).

Per l'apertura di un servizio integrativo è necessario essere autorizzati dal Comune in seguito a segnalazione certificata d'inizio attività (art. 17, c.1), come previsto nel presente regolamento.

3.3.1 Educatore/educatrice familiare (art. 7, c. 2, lett. a)

L'educatrice familiare è un servizio da avviarsi nei Comuni, preferibilmente sede di nidi d'infanzia o di altri servizi integrativi, e da attuarsi presso un ambiente domestico di almeno 20 mq messo a disposizione da una delle famiglie che fruiscono del servizio e in presenza di un servizio igienico a disposizione esclusiva dei bambini durante la presenza degli stessi. L'ambiente domestico identificato deve essere previsto in una abitazione civile che rispetti le norme attualmente vigenti e dia tutte le garanzie per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene e le autonomie personali, l'accoglienza, il gioco, il riposo ed eventualmente, la preparazione e la somministrazione dei pasti.

Il Comune in cui è ubicato il servizio si impegna a garantire la supervisione pedagogica e la formazione in servizio delle educatrici, anche in associazione con altre Amministrazioni (vedi ambito) o altri soggetti gestori privati.

Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo 1.2 del presente regolamento, deve avere svolto, presso un servizio della primissima infanzia, un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 2 mesi, e 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della prima infanzia.

Per ogni educatrice familiare il numero di bambini non può essere superiore a quattro. L'educatrice dovrà indicare una persona immediatamente reperibile in caso di necessità.

Le famiglie autonomamente organizzate in ragione dell'età dei bambini, scelgono l'educatrice - possibilmente facente parte di una cooperativa, associazione, agenzia per garantire il servizio in caso di assenza dell'educatrice stessa - che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini, concordato tra le famiglie medesime.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice o con la cooperativa, associazione, agenzia e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatrice e del rispetto di quanto previsto al n. 5, può erogare ad ogni famiglia un contributo.

3.3.2 Educatore/educatrice domiciliare

Anche per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo 1.2 del presente regolamento, deve avere svolto presso un'istituzione della prima

infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 2 mesi, e 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della primissima infanzia.

Il servizio potrà ospitare al massimo 5 bambini. Qualora il servizio ospiti cinque bambini in presenza di una sola educatrice, il soggetto gestore dovrà indicare una persona immediatamente reperibile in caso di necessità.

Sono consentiti due servizi di educatrice domiciliare contigui, a condizione che si disponga di uno spazio esterno ad esclusivo uso dei bambini pari almeno a 5 mq per posto bambino.

Il servizio domiciliare dovrà disporre di locali e spazi organizzati di almeno 30 mq in modo da garantire accoglienza, gioco, riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle diverse attività, ed eventualmente, preparazione e somministrazione pasti. Se eroga un servizio superiore alle cinque ore e con bambini di età superiore all'anno, dovrà essere dotato almeno di un terminale di distribuzione, adeguatamente attrezzato per la somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall'esterno. In caso di fornitura di pasti monoporzione è sufficiente uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee.

E' richiesta una cucina (che può coincidere con la cucina dell'abitazione dell'educatrice) per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno. Tale ultima modalità di somministrazione è comunque obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici mesi. La tabella dietetica è approvata dall'ASP.

Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale bagno dedicato esclusivamente ai bambini durante la loro presenza e attrezzato in modo da garantire l'igienicità, la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli (wc per bambini o con riduttore, fasciatoio, piccola vasca o bidè).

3.3.3 Centri per bambini e famiglie

3.3.3a Requisiti strutturali

- Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi necessari sono:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica;
- b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;

- c) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia;
- d) servizi igienici destinati per gli adulti e per bambini, comprensivi di fasciatoio e lavabo. Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale e degli accompagnatori.

- *Superficie interna*

La superficie interna del centro per bambini e famiglie deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini con gli adulti accompagnatori e quelli destinati alle eventuali attività solo degli adulti, in questo ultimo caso nella carta dei servizi si dovrà specificare a chi sono in carico, nel frattempo, i bambini.

La superficie interna deve prevedere almeno 10 mq. per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati alle attività dei bambini, all'incontro tra genitori e ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

- *Ricettività*

Il centro per bambini e famiglie non potrà accogliere contemporaneamente più di 20 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi insieme agli adulti accompagnatori.

- *Servizi generali*

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della eventuale merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale da impedire l'accesso ai bambini.

3.3.3b Requisiti organizzativi

- *Calendario e orario*

L'orario di apertura del centro per bambini e famiglie è, al massimo, di 5 ore giornaliere per turno (antimeridiano e/o pomeridiano). Il centro per bambini e famiglie deve avere un'apertura di almeno due giorni alla settimana. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate e flessibili.

- *Gruppo degli operatori e organizzazione interna*

L'insieme degli educatori e dei collaboratori, costituisce il gruppo degli operatori del centro per bambini e famiglie. Dato che non vi è affido agli operatori del servizio e l'adulto accompagnatore rimane presente, è importante organizzare opportunità di gioco comuni e momenti di confronto tra adulti accompagnatori.

- *Rapporto numerico tra educatori e bambini*

Il rapporto fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un/a educatore/educatrice ogni 10 bambini.

3.3.4 Spazi gioco per bambini

3.3.4a Requisiti strutturali

- Ricettività

La struttura degli spazi gioco per bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente. E' consentito superare il numero massimo sopra indicato, tenuto conto della non contemporaneità degli utenti, per una percentuale non superiore al 10% della ricettività massima.

- Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti. I primi dovranno prevedere la presenza di wc, fasciatoio e piccola vasca/bagno;
- f) spazio per la preparazione della merenda;
- g) area esterna.

- Superficie interna

La superficie interna dello spazio gioco per bambini prevede gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali.

La superficie interna è di almeno 6,5 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini. Gli spazi destinati agli adulti e ai servizi generali sono dimensionati in rapporto al numero di bambini.

- *Servizi generali*

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della eventuale merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura non dispone di locali specifici per il sonno; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

- *Spazi esterni e collocazione della struttura*

Lo spazio gioco per bambini deve fruire di un'area esterna a disposizione dei bambini per il gioco libero e organizzato, per l'esplorazione e la scoperta di elementi naturali. L'area esterna non potrà essere inferiore a 5 mq per posto bambino.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a spazi gioco per bambini deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana.

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del servizio. In caso di utilizzo programmato di tale spazio, in orario di chiusura del servizio, da parte di altri soggetti si deve garantire la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità e della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura dello spazio gioco per bambini che possono essere utilizzati, purché situati nel raggio di 100 metri dal baricentro della struttura e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

3.3.4b Requisiti organizzativi

- *Calendario e orario*

E' aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie.

L'orario di apertura dello spazio gioco per bambini non può essere superiore a 5 ore giornaliere.

- *Gruppo degli operatori e organizzazione interna*

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori dello spazio gioco per bambini.

I parametri evidenziati al paragrafo seguente consentono di definire l'organico del personale da assegnare allo spazio gioco per bambini. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

- *Rapporto numerico tra educatori e bambini*

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini negli spazi gioco per bambini deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età), nonché dei tempi di apertura dei servizi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 10. Il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni venticinque bambini.

4. PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 3)

4.1 Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido, sezioni primavera, servizi integrativi

Tutti i servizi educativi gestiti da soggetti privati, che accolgono bambini in età zero-tre anni, indipendentemente dalle denominazioni debbono essere autorizzati al funzionamento.

L'autorizzazione e la vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia sono di esclusiva competenza dei Comuni, singoli o associati, che istituiscono registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi per bambini in età 0-3 anni (art. 17).

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento a un servizio educativo per la prima infanzia, gestito da soggetti privati, se risponde pienamente ai requisiti strutturali e organizzativi indicati in precedenza nel capitolo delle "Norme Comuni per l'autorizzazione al funzionamento" e secondo la tipologia di servizio per la quale è richiesto l'atto autorizzatorio.

Sarà rilasciata un'autorizzazione condizionata nel caso che la tipologia di servizio per la quale venga richiesta l'autorizzazione abbia solo in parte i requisiti strutturali e organizzativi richiesti. Devono in ogni caso essere garantiti i requisiti concernenti la sicurezza sismica, sui luoghi di lavoro e igienico-sanitaria.

Sarà comunque negata l'autorizzazione al funzionamento nel caso in cui il gruppo tecnico collegiale di consulenza sulle procedure di autorizzazione, previsto all'articolo 12 comma 2 della L.R. 15/2013,

verifichi un serio pregiudizio per la sicurezza e la salute dei bambini. In questo caso sarà esplicitata la motivazione del diniego.

I servizi già funzionanti avranno tre anni di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dal presente regolamento in conformità alla norma transitoria di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 15.

4.2 Autorizzazione, durata e rinnovo

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata triennale e può essere rinnovata su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti.

4.3 Gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione (L.R. 15/2013 - artt. 12, c. 2; 14, c. 2) e di accreditamento (L.R. 15/2013 - art. 15, c. 1)

In ogni Comune, singolo o associato, viene identificato il dirigente del settore infanzia del Comune capofila, se associato, incaricato di rilasciare l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento. Tale dirigente coordina i lavori del "gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento" (L.R. 15/2013 - art. 12, c. 2) che lo coadiuva nell'iter amministrativo.

Ogni Comune, singolo o associato, regola con atto formale la composizione, le modalità di funzionamento e di coordinamento di tale organo che deve comunque prevedere:

- il dirigente del settore infanzia del Comune capofila, se associato, che presiede il gruppo tecnico;
- due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi;
- due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP;
- un tecnico del settore edilizio del Comune..

Tale composizione è richiesta dalla complessità della valutazione che deve tenere presente più elementi, da quelli strutturali a quelli organizzativi.

Oltre allo studio e alla verifica dei documenti allegati alla domanda di autorizzazione, è obbligatorio un sopralluogo da parte del gruppo tecnico al servizio per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Il dirigente comunale incaricato chiuderà l'istruttoria entro novanta giorni (legge 241/90 e s.m.i.) dal ricevimento della richiesta con un parere obbligatorio di rilascio dell'autorizzazione, di autorizzazione condizionata o di negazione all'autorizzazione.

4.4 Autorizzazione per nido d'infanzia e micro nido (comprese le sezioni primavera)

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune in cui si intende aprire un servizio per bambini in età zero-tre anni secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore ;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte e la sede del servizio;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo e eventuale Statuto;
- progettazione architettonica delle strutture destinate a nidi d'infanzia tenendo conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio. Dagli elaborati progettuali devono potersi chiaramente rilevare le dimensioni e le superfici dei singoli ambienti, le altezze, la destinazione d'uso, la denominazione dei singoli spazi e locali, gli elementi strutturali ed i materiali delle finiture, gli arredi, le caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio e degli impianti in esso realizzati, l'organizzazione degli spazi esterni ed ogni altra utile indicazione in relazione al progetto educativo;
- idonea documentazione tecnica progettuale firmata da tecnico abilitato relativa alla parte impiantistica;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico abilitato che attesti che la struttura rispetta la vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, antisismica, prevenzione incendi (se soggetta), barriere architettoniche, antinfortunistica, ecc.
- certificato di conformità edilizia e agibilità e ogni altro atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ente relativo a procedimenti conclusi;
- certificati di collaudo degli impianti tecnici realizzati nella struttura e previsti dalla normativa vigente;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio (descrizione delle attività educative, orari, età e numero di bambini

previsto, numero di educatori, con relativo titolo di studio, numero di collaboratrici, contratto di lavoro applicato al personale, numero di ore non frontali (formazione del personale, incontri con i genitori...), tabella dietetica approvata dalla competente ASP per i servizi che prevedono il pasto e, per i nidi e micro nidi, anche piano di autocontrollo di cui al D.L. 26 maggio 1997, n. 155.

In caso di attivazione del servizio, in seguito al silenzio-assenso (cioè trascorsi i 90 giorni dalla data del deposito della domanda), qualora nella visita obbligatoria di cui al paragrafo 4.3 si riscontrassero delle difformità a quanto dichiarato, potrà essere definito un termine per provvedere al rispetto del requisito e dei requisiti mancanti, se non vi è grave pericolo per l'incolumità dei bambini; trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni previste nei regolamenti comunali di cui al paragrafo 6.2 del presente regolamento.

4.5 Segnalazione di inizio attività per i servizi integrativi (L.R. 15/2013 - artt. 4, c. 3, lett. b; 7, c. 2; 17, c. 1)

4.5.1 Per i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini sarà necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività almeno 30 giorni prima della data presunta di apertura del servizio per permettere il sopralluogo al gruppo tecnico di cui al paragrafo 4. 3. del presente regolamento.

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune in cui si intende aprire un servizio per bambini in età zero-tre anni secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte;
- la sede del servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo e eventuale Statuto;
- progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi integrativa tenendo conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio. Dagli elaborati progettuali devono potersi chiaramente rilevare le dimensioni e le superfici dei singoli ambienti, le altezze, la destinazione d'uso, la denominazione dei singoli spazi e

locali, gli elementi strutturali ed i materiali delle finiture, gli arredi, le caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio e degli impianti in esso realizzati, l'organizzazione degli spazi esterni ed ogni altra utile indicazione in relazione al progetto educativo;

- idonea documentazione tecnica firmata da tecnico abilitato relativa alla parte impiantistica;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico abilitato che attesti che la struttura rispetta la vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, antisismica, prevenzione incendi (se soggetta), barriere architettoniche, antinfortunistica, ecc.
- certificato di conformità edilizia e agibilità e ogni altro atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ente relativo a procedimenti conclusi;
- certificati di collaudo degli impianti tecnici realizzati nella struttura e previsti dalla normativa vigente;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio: rispetto delle norme comuni e quelle della tipologia per cui si intende richiedere l'inizio della attività.

In caso di attivazione del servizio, in seguito al silenzio-assenso (cioè trascorsi 30 giorni dalla data del deposito della domanda), qualora nel sopralluogo obbligatorio, di cui al paragrafo 4.3 del presente regolamento, si riscontrassero delle difformità a quanto dichiarato, potrà essere definito un termine per provvedere al rispetto del requisito e dei requisiti mancanti, se non vi è grave pericolo per l'incolumità dei bambini; trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni previste nei regolamenti comunali di cui al paragrafo 6.2. del presente regolamento.

4.5.2 Per i servizi in contesto domiciliare la domanda dovrà riportare:

a) per l'educatrice familiare

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico della famiglia presso cui si svolgerà il servizio e delle altre famiglie interessate al servizio stesso;
- il rispetto delle norme così come definite dal presente regolamento;
- la sede del servizio, che deve rispettare la vigente normativa per le civili abitazioni;

b) per l'educatrice domiciliare

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;

- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico che attesti che gli spazi interessati al servizio domiciliare rispettano la vigente normativa per le civili abitazioni;
- la dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio.

5. PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 - art.15)

L'accreditamento viene concesso dal Comune in cui ha sede il servizio che si avvale del gruppo tecnico per attività di consulenza (L.R. 15/2013 - art.12, c.2; art. 15) che, diversamente dall'autorizzazione al funzionamento (paragrafo 4.3), può essere composto solo dal dirigente del settore infanzia e dai due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, dato che l'accreditamento riguarda requisiti organizzativi (non strutturali) e in particolare le modalità e la qualità dell'offerta formativa (cfr. par. 2. Norme comuni per l'accreditamento).

L'accreditamento ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento.

Si rammenta che l'accreditamento costituisce una condizione indispensabile per accedere a finanziamenti pubblici.

A) Nidi d'infanzia e micro nidi

Possono essere accreditati i nidi e micro nidi privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'organo competente (cfr. par. 1. Norme comuni per l'autorizzazione al funzionamento e n. 3. Norme specifiche per ogni tipologia di servizio) e i nidi e micro nidi gestiti, direttamente o indirettamente, dall'Ente pubblico per i quali l'accreditamento è condizione di funzionamento. Sarà concesso l'accreditamento se il singolo servizio è in possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti al paragrafo n. 2 del presente regolamento - Norme comuni per l'accreditamento.

B) Servizi integrativi

Possono richiedere l'accreditamento i servizi che hanno presentato la segnalazione certificata d'inizio attività, che sono stati interessati al sopralluogo del gruppo tecnico (cfr. par. 4.3) e hanno ottenuto l'autorizzazione al funzionamento e inoltre dichiarino di rispettare tutte le norme della tipologia per la quale si richiede l'accreditamento (cfr. par. 2, punto B).

C) Domanda

La domanda è presentata al Comune, sede del servizio, dal gestore o dal legale rappresentante del servizio autorizzato al funzionamento o che ha ottenuto risposta positiva alla segnalazione certificata di inizio attività, secondo un *fac-simile* predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte;
- la sede del servizio;
- la disponibilità ad accogliere tutti i bambini, a garantire la supervisione pedagogica e a fare partecipare il personale alla formazione (cfr. par. n. 2.2; 2.3; 2,4) ;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- la carta dei servizi (per i servizi di nido, micronido, i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini) per i servizi già funzionanti alla data di pubblicazione del presente regolamento sul BUR. Per i servizi di nuova istituzione sarà sufficiente dichiarare che entro sei mesi dall'autorizzazione si consegnerà al dirigente incaricato di rilasciare l'autorizzazione e l'accreditamento la carta dei servizi completa come da paragrafo n. 2.1 del presente regolamento;
- il servizio di educatrice familiare allegherà esclusivamente l'accordo siglato tra le famiglie interessate (cfr. par. 2, punto B Servizi integrativi).

Il dirigente incaricato di concedere l'accreditamento avrà a disposizione 30 giorni per la concessione, per la richiesta di ulteriore documentazione o per il diniego motivato.

L'accreditamento ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento (cfr. par. n. 2).

6. NORME TRANSITORIE E FINALI

6.1 *Norme Transitorie e Collaborazione per l'attività di vigilanza e obbligo informativo* (L.R. 15/2013 - art. 16, c. 2)

Le disposizioni del presente Regolamento concernenti i requisiti strutturali ed organizzativi, si applicano, dalla data di entrata in vigore dello stesso, a tutti i servizi di nuova istituzione.

Le strutture socio-educative sia pubbliche che private già funzionanti, non in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 15/2013 e dal presente Regolamento e che intendono continuare l'attività

di erogazione dei servizi, devono adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi entro il termine fissato all'art. 23 comma 1 della Legge regionale n. 15 del 2013.

I Comuni, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 3 lettera e) della legge regionale n. 15 del 2013, sono incaricati della integrale applicazione delle disposizioni della L.R. 15/2013 e del presente Regolamento in relazione alla adeguamento delle strutture ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi sia in caso di istanze di autorizzazione di un nuovo servizio per bambini (nido d'infanzia, micro nido, servizi integrativi) sia in caso di istanze di rinnovo di autorizzazioni o accreditamenti in scadenza.

In quest'ultimo caso, alle strutture esistenti che non hanno provveduto ai necessari adeguamenti, potrà essere rilasciata un'autorizzazione condizionata per permettere l'adeguamento ai nuovi requisiti entro e non oltre comunque il citato termine di cui all'art. 23 comma 1 della L.R.15/2013.

E' fatto obbligo ai gestori privati e ai servizi gestiti dal pubblico di offrire la collaborazione con gli organi pubblici di controllo e di verifica della permanenza dei requisiti in qualunque momento dell'attività di cura e di educazione.

Tutti i soggetti gestori di servizi normati dalla legge regionale n. 15/2013 e dal presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare al Comune ogni cambiamento strutturale e organizzativo che interverrà dopo l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento per determinare se occorrerà una nuova autorizzazione o un nuovo accreditamento o la revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.

Inoltre si fa obbligo di trasmettere, su richiesta della Regione o delle Amministrazioni statali e locali, dati e informazioni relativi al servizio autorizzato e/o accreditato per avere un monitoraggio costante di tutti i servizi per l'infanzia e soddisfare l'obbligo informativo (legge n. 441/1997) verso il Governo centrale, gli istituti di statistica pubblici e per lo scambio di dati e informazioni con altre Regioni.

6.2 Sanzioni

Chiunque eroghi un servizio educativo di nido e micro nido senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto a una sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 a 10.000,00 il cui importo esatto sarà fissato nel regolamento comunale, possibilmente elaborato a livello associato, di cui all'art.12, c. 3, lett. b) della L.R. 15/2013. Se la violazione persiste si procederà alla chiusura del servizio per tutelare i bambini e le famiglie interessate.

Fino alla data di emanazione dei regolamenti comunali si applicherà la sanzione amministrativa di Euro 10.000 (diecimila).

Si dovranno prevedere sanzioni amministrative di importo da Euro 500,00 a 3.000,00 per la mancanza o il venire meno, nel tempo, di requisiti strutturali e organizzativi dichiarati nella domanda di autorizzazione o accreditamento o nella segnalazione d'inizio attività per i servizi integrativi al nido.

6.3 *Vincolo di destinazione*

Sugli edifici adibiti a nido d'infanzia, micro nidi, centri per bambini e genitori e spazi gioco per bambini gestiti da soggetti pubblici, direttamente o indirettamente, che hanno usufruito di finanziamenti pubblici in conto capitale è istituito un vincolo di destinazione per 10 anni. La rimozione del vincolo prima di questa scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso che l'immobile venga finalizzato ad altra tipologia di servizio educativo per l'infanzia o per l'adolescenza.

Sugli edifici adibiti a nido d'infanzia, micro nidi, centri per bambini e genitori e spazi gioco per bambini gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti pubblici in conto capitale è istituito un vincolo di destinazione per 10 anni.

La rimozione del vincolo è prevista nel caso che lo stabile venga adibito ad altro servizio per l'infanzia o a finalità sociali. La Giunta, in base alla residua durata del vincolo e in rapporto al contributo erogato, stabilirà la quota che il soggetto privato dovrà restituire alla Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 23 SET. 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Giuseppe BIANCO



SCOPELLITI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SCOPELLITI".



ORIGINALE

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento/i Proponente/i:

LAVORO

Deliberazione n. 313 della seduta del 11.08.2013.

Oggetto:

Recepimento modifiche e integrazioni a seguito del PARERE N. 58/9[^] ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, di cui al regolamento attuativo proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 226 del 18 giugno 2013, avente ad oggetto la L.r. n. 15/2013, "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia".

Presidente o Assessore/i Proponente/i:

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i:

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		X
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Alfonso DATTOLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Luigi FEDELE	Componente	X	
6	Demetrio ARENA	Componente		X
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente		X
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. F. F. DOTT. BIANCO

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 29 Marzo 2013, recante “Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”.

VISTO in particolare l’art. 10 della L..R. 15/2013, il quale recita che “La Giunta regionale previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per materia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

VISTA la deliberazione n. 226 del 18 giugno 2013 di iniziativa della Giunta regionale, recante: “l.r. 15/2013. approvazione regolamento attuativo”.

PRESO ATTO che la **III[^] Commissione Consiliare** “ATTIVITA’ SOCIALI, SANITARIE, CULTURALI, FORMATIVE” nella seduta del 23 luglio 2013 in merito alla Deliberazione n. 226 del 18 giugno 2013 ha esaminato il regolamento attuativo ai sensi dell’articolo 87 del Regolamento Interno del Consiglio, esprimendo, a maggioranza dei suoi componenti, parere vincolante positivo subordinato a modifiche ed integrazioni del testo, contenute nel parere n. 58/9 Prot. n. 35980 del 2 agosto 2013;

VISTA la Delibera CIPE 79/2012, Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 - 2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» e riparto delle risorse residue.

VISTA la Delibera CIPE n. 96 del 3 agosto 2012, concernente la presa d’atto del Piano di azione coesione e considerati in particolare i risultati attesi e le azioni in esso previste, nonché le responsabilità istituzionali e attuative, le modalità ed i tempi ivi stabiliti e le risorse finanziarie individuate e allocate tra i diversi settori di riferimento;

CONSIDERATO CHE, le risorse assegnate alla Regione Calabria, rappresentano un’importante occasione per sostenere l’avvio dei nuovi servizi, ovvero rimuovere gli ostacoli e i vincoli per il mantenimento e il potenziamento dei servizi in essere;

PRESO ATTO, che l’ammissibilità della spesa di cui al piano di riparto del piano di azione e coesione è condizionata all’esistenza o entrata in vigore di normativa o regolamentazione regionale in materia di accreditamento dei servizi per l’infanzia, pubblici e privati;

Su conforme proposta dell’Assessore On. Nazzareno Salerno, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità del Dirigente preposto al competente Settore;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale della presente:

- **Di approvare l’allegato Regolamento attuativo della L.R. 15/2013 - “Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”**, con le modifiche ed integrazioni contenute nel parere espresso dalla III Commissione Consiliare nella seduta del 23 luglio 2013 (parere n. 58/9 Prot. n. 35980 del 2 agosto 2013, ai sensi dell’art. 87 del Regolamento interno);

- **DI demandare** al Dipartimento 10 – Settore Politiche Sociali la realizzazione di quanto previsto nel presente provvedimento e i relativi atti consequenziali;

-**Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

-**Di disporre** che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

**IL DIRIGENTE GENERALE F.F.
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Giuseppe BIANCO

IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato

al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

Vigente al: 31-5-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante «Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante «Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione», e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ed in particolare l'articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive

modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;

Visto il «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» approvato il 29 ottobre 2009 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalita'

1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunita' di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta' compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalita' sono perseguite secondo le modalita' e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di

cui all'articolo 12.

3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:

a) promuove la continuita' del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attivita' di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attivita';

c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita' certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;

d) rispetta e accoglie le diversita' ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;

e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunita' educativa e scolastica;

f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;

g) promuove la qualita' dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Nella loro autonomia e specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.

2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e' costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita', dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita' organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita' ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita' con la scuola dell'infanzia;

b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.

Art. 3

Poli per l'infanzia

1. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.

2. Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica.

3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.

4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.

7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono a selezionare da uno a tre interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione.

8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni ai sensi del comma 7, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione nazionale di esperti, disciplinata ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quale comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per ogni area di intervento, il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata, né rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.

Art. 4

Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:

a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;

b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;

c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età;

d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;

e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;

f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;

g) il coordinamento pedagogico territoriale;

h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 5

Funzioni e compiti dello Stato

1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato:

a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;

b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;

c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

f) per assicurare la necessaria continuità educativa, definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte

dalla Commissione di cui all'articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Art. 6

Funzioni e compiti delle Regioni

1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;

b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;

c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;

d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);

e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);

f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali, individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.

Art. 7

Funzioni e compiti degli Enti locali

1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione;

b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;

c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;

d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12;

e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;

f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il

personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;

g) definiscono le modalita' di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilita' educativa;

h) facilitano iniziative ed esperienze di continuita' del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.

Art. 8

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 9

Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici, e' definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre

2013, n. 159, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.

3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido», spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono.

Art. 10

Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituita la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.

2. La Commissione svolge compiti consultivi e propositivi ed è formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali.

3. La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti, può avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. La Commissione propone al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

5. La Commissione dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. L'incarico può essere rinnovato allo stesso componente per non più di una volta. Ai commissari non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.

Art. 11

Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 12

Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalità previste dal presente decreto.

2. Il Fondo nazionale finanzia:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilita' di stabili, di proprieta' delle Amministrazioni pubbliche;

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

3. Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della partecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione ed istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di eta' compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonche' dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacita' massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca direttamente ai Comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali, con prioritata' per i Comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:

a) la partecipazione delle famiglie;

b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed eta' e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;

c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia, tali da promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;

d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;

e) la funzione di coordinamento pedagogico;

f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;

g) le modalita' di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettivita' dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere concordate le risorse, anche con interventi gradualmente, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite, ai sensi dell'articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonche' delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.

6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta e' perseguita tramite la gestione diretta delle scuole

statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.

7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali.

Art. 13

Copertura finanziaria

1. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 12, e' pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all'articolo 11.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 e' subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validita' per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d'istituto del

personale docente a tempo determinato.

5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, le modalita' di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Legge regionale 22 giugno 2018, n. 21

Proroga del termine di adeguamento dei requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia. Modifica delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013.

(BURC n. 65 del 25 giugno 2018)

Art. 1

(Modifica articolo 23 [l.r. 15/2013](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della [legge regionale 29 marzo 2013, n. 15](#) (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), come modificato dall'articolo 3 della [legge regionale 5 luglio 2016, n. 20](#) (Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15) le parole "entro il 30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia

Numero della legge: 7

Data: 5 agosto 2020

Numero BUR: 98

Data BUR: 06/08/2020

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (Finalità e oggetto)
- Art. 2 (Servizi educativi)
- Art. 3 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)
- Art. 4 (Servizi educativi nei luoghi di lavoro)
- Art. 5 (Forme di titolarità e gestione dei servizi educativi)
- Art. 6 (Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica)
- Art. 7 (Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica)
- Art. 8 (Contributi delle famiglie ai costi di gestione)
- Art. 9 (Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali)

CAPO II ISTITUZIONI, SOGGETTI E FUNZIONI

- Art. 10 (Comuni)
- Art. 11 (Aziende sanitarie locali)
- Art. 12 (Regione)
- Art. 13 (Soggetti gestori dei servizi educativi)
- Art. 14 (Coordinatore pedagogico)

Art. 15 (Gruppo educativo)
Art. 16 (Gestione sociale e partecipazione delle famiglie)

Art. 17 (Poli per l'infanzia)

Art. 18 (Coordinamenti pedagogici territoriali)

CAPO III REQUISITI DEI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 19 (Ubicazione dei servizi educativi)

Art. 20 (Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi)

Art. 21 (Refezione e tabella dietetica)

Art. 22 (Compiti del personale)

Art. 23 (Titoli di studio)

Art. 24 (Formazione continua in servizio)

Art. 25 (Requisiti di onorabilità)

Art. 26 (Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini)

Art. 27 (Sistema di comunicazione delle assenze delle bambine e dei bambini)

Art. 28 (Progetto educativo)

Art. 29 (Carta dei servizi)

CAPO IV NIDO

Art. 30 (Nido)

Art. 31 (Funzionamento e prestazioni del nido)

Art. 32 (Ricettività)

Art. 33 (Spazi interni)

Art. 34 (Spazi esterni)

Art. 35 (Rapporto numerico tra personale e bambine e bambini)

Art. 36 (Micronido)

Art. 37 (Sezione primavera)

CAPO V EDUCAZIONE SPERIMENTALE

Art. 38 (Educazione sperimentale all'aperto)

CAPO VI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

Art. 39 (Spazio gioco)

Art. 40 (Nido domestico)

Art. 41 (Gestione del nido domestico)

Art. 42 (Centro per bambine e bambini e famiglie)

CAPO VII STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITÀ

Art. 43 (Autorizzazioni)

Art. 44 (Decadenza delle autorizzazioni)

Art. 45 (Accreditamento e convenzionamento)

Art. 46 (Commissioni distrettuali per i servizi educativi)

Art. 47 (Consulta regionale per i servizi educativi)

Art. 48 (Sistema informativo)

CAPO VIII PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 49 (Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia)

Art. 50 (Finanziamenti)

Art. 51 (Contributi alle famiglie)

Art. 52 (Regolamento di attuazione e integrazione)

Art. 53 (Clausola valutativa)

CAPO IX VIGILANZA E SANZIONI

Art. 54 (Vigilanza)

Art. 55 (Sanzioni)

CAPO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 56 (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 57 (Abrogazioni)

Art. 58 (Disposizioni finanziarie)

Art. 59 (Entrata in vigore)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione si impegna a favorire l'equilibrato sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, riconosciuti come soggetti titolari di diritti individuali, civili e sociali, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco.

2. La Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità e, a tal fine, promuove lo sviluppo e l'estensione del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Favorisce inoltre, in tutti gli ambiti, l'integrazione e il raccordo tra le politiche e la programmazione regionale operando per il superamento della povertà educativa e della dispersione scolastica nonché per contribuire ad una migliore condivisione dei carichi di cura familiare nell'ottica di incrementare la partecipazione di donne e uomini al mercato del lavoro.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e successive modifiche nonché dei principi e dei valori previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata con legge del 27 maggio 1991, n. 176, nella legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche e negli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2, lettere a) e b), dello Statuto, la Regione promuove l'attuazione del sistema integrato di educazione e in particolare disciplina i servizi educativi per l'infanzia, di seguito denominati servizi educativi.

4. La presente legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata di servizi educativi sul territorio mediante:

a) interventi e azioni che realizzino la progressiva gratuità dei servizi educativi tenuto conto della situazione economica delle famiglie e di ulteriori condizioni di fragilità, al fine di contrastare la povertà educativa attraverso l'universalità dell'offerta educativa per l'infanzia;

b) la centralità del progetto educativo e del coordinamento pedagogico orientati alla coerenza degli interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale nell'ambito di ciascun servizio;

- c) il rispetto e l'accoglienza delle diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione;
- d) i coordinamenti pedagogici territoriali per assicurare omogeneità, efficienza e qualità nei servizi, sia sul piano educativo, sia sul piano organizzativo e gestionale;
- e) la riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali e l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
- f) il sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza che favoriscano il coinvolgimento nell'ambito della comunità educativa e scolastica;
- g) la definizione delle caratteristiche degli edifici e delle attrezzature, con particolare riguardo alle condizioni di salute e benessere dei bambini e degli operatori, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica;
- h) la definizione delle caratteristiche organizzative dei servizi, con particolare riguardo al numero e alla formazione professionale degli educatori alle modalità di erogazione del servizio;
- i) l'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, nonché con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi, attraverso progetti personalizzati;
- l) la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
- m) l'individuazione degli strumenti di monitoraggio del benessere lavorativo del personale ai fini di prevenire l'insorgenza di stati psico-patologici legati allo stress lavorativo e allo stress da lavoro correlato;
- n) l'integrazione fra servizi pubblici e privati per la creazione di un sistema omogeneo di offerta in funzione delle esigenze educative delle bambine e dei bambini e dei bisogni delle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali;
- o) la promozione della qualità dell'offerta educativa, avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria, mediante la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale;
- p) la promozione della continuità del percorso educativo e scolastico mediante il collegamento funzionale tra servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia e con i servizi culturali, ricreativi, sociali e sanitari;
- q) l'ampliamento qualitativo e quantitativo dei servizi educativi attualmente offerti;
- r) la valorizzazione delle diversità culturali al fine di rafforzare l'identità e favorire il processo di inclusione.

Art. 2**(Servizi educativi)**

1. I servizi educativi, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa degli stessi e consistono in:

- a) nido e micronido che assicurano la realizzazione di attività educative e di gioco, i pasti e il riposo secondo le disposizioni di cui al capo IV;
- b) sezione primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo all'offerta formativa infantile, che favorisce la continuità del percorso educativo dai primi mesi di vita e fino al compimento dei sei anni di età, secondo le disposizioni di cui all'articolo 37;
- c) servizi integrativi classificati in:
 - 1) spazio gioco, specificamente rivolto alle bambine e ai bambini dai dodici mesi fino al compimento dei trentasei mesi per un tempo giornaliero limitato, di cui all'articolo 39;
 - 2) nido domestico, di cui all'articolo 40;
 - 3) centro per bambini e famiglie, che prevede la presenza attiva di genitori, familiari o adulti di riferimento, di cui all'articolo 42.

2. I servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale e temporanea, comunque denominati, non rientrano tra le tipologie dei servizi di cui alla presente legge e, ai fini dell'apertura e del funzionamento, sono disciplinati dal comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.

Art. 3**(Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)**

1. I servizi educativi sono parte del sistema educativo integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni volto ad offrire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi educativi e di istruzione nonché per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi nei quali sono carenti i servizi educativi, in particolare quelli situati nelle periferie, nelle aree interne e nelle zone montane, che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura.

2. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi educativi e di istruzione e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi nonché tramite occasioni di incontro e formazione professionale congiunta, nonché di esperienze di interscambio tra i servizi educativi e quelli di istruzione. La Regione e gli enti locali promuovono, inoltre, l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.

3. La Regione e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e successive modifiche, promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi con gli altri presidi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e d'integrazione degli interventi e delle competenze.

Art. 4

(Servizi educativi nei luoghi di lavoro)

1. I servizi educativi possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici o privati o nelle immediate vicinanze degli stessi per accogliere figli di lavoratori e lavoratrici riservando una quota percentuale anche alle bambine e ai bambini residenti o domiciliati nel comune o nel municipio, previa convenzione con gli stessi.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia e previo avviso pubblico, ai soggetti di cui al comma 1, la Regione può riconoscere:

a) agevolazioni fiscali nel rispetto della normativa vigente in materia;

b) una premialità, sotto forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali.

3. La Regione individua i requisiti e le modalità per la realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nonché le modalità e i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni e delle premialità di cui al comma 2.

4. Per rispondere a specifiche e documentate esigenze lavorative dei genitori, la Regione riconosce ai servizi educativi di cui al presente articolo, la possibilità di apertura nelle giornate di sabato, nelle giornate festive, durante le vacanze natalizie e pasquali, nel mese di agosto nonché in orario notturno.

Art. 5**(Forme di titolarità e gestione dei servizi educativi)**

1. Al fine di assicurare un'offerta soddisfacente, plurale e diversificata in ambito di servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:

- a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei comuni, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
- b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;
- c) titolarità e gestione privata convenzionata ai sensi dell'articolo 45;
- d) titolarità e gestione privata non convenzionata.

2. In particolare, l'affidamento dei servizi educativi di cui al comma 1, lettera b), avviene, previo espletamento delle procedure ad evidenza pubblica:

- a) favorendo il confronto tra più soggetti e più offerte e la valutazione dei diversi elementi di qualità dell'offerta, con particolare riguardo all'efficacia e all'appropriatezza delle prestazioni;
- b) nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Al fine di riconoscere la libera scelta delle famiglie in base alle esigenze di conciliazione di vita e di lavoro, è garantito pari accesso a tutti i servizi educativi disciplinati dalla presente legge.

Art. 6**(Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica)**

1. I servizi educativi a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati ai sensi dell'articolo 45, comma 4, di seguito denominati servizi educativi a offerta pubblica, sono aperti a tutte le bambine e a tutti i bambini rientranti nella fascia di età di cui all'articolo 2, comma 1, residenti e/o domiciliati nel comune in cui sono ubicati i relativi servizi e/o in quelli limitrofi o che abbiano un genitore che presta l'attività lavorativa nel comune stesso, senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale, anche apolidi o stranieri non accompagnati.

2. Le bambine e i bambini rientranti nella fascia di età di cui al comma 1 e non residenti nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi a offerta pubblica possono essere accolti in caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i comuni interessati.

3. Salvo diversa volontà del genitore, i figli dei dipendenti iscritti ai servizi di cui all'articolo 4 hanno diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale sospensione o cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione del genitore che intervenga nel corso del ciclo educativo frequentato dalla bambina e dal bambino.

Art. 7

(Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica)

1. La priorità nell'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica è stabilita dai comuni secondo i seguenti criteri predeterminati e pubblici:

- a) disabilità e bisogni educativi speciali della bambina o del bambino;
- b) due o più figli aventi età rientrante nell'obbligo scolastico;
- c) disagio sociale e/o economico della famiglia, attestato dai competenti servizi sociali territoriali, riconoscendo priorità alla famiglia monoparentale;
- d) particolari condizioni di lavoro dei genitori;
- e) condizione di detenzione di uno o di entrambi i genitori;
- f) altre situazioni familiari individuate dai comuni, dai consultori, dalle case famiglia, dalle case rifugio o dai centri anti violenza di cui alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche;
- g) orfani di femminicidio.

Art. 8

(Contributi delle famiglie ai costi di gestione)

1. I comuni stabiliscono le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese di gestione derivanti dalla fruizione dei servizi educativi a offerta pubblica nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), e all'articolo 51, comma 2, nonché sulla base della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. I comuni, con proprio regolamento, stabiliscono le ipotesi di esenzione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate.

Art. 9

(Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali)

1. I servizi educativi favoriscono l'inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni e i servizi delle aziende sanitarie locali, secondo le rispettive competenze, nonché con il coinvolgimento dei genitori nelle fasi di elaborazione e attuazione del piano educativo.

2. Ai fini della presente legge, per bisogni educativi speciali si intendono:

- a) disabilità certificata ai sensi della l. 104/1992;
- b) deficit e/o disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento;
- c) svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
- d) emarginazione sociale.

3. A seguito della valutazione e della certificazione dell'Unità di valutazione multidisciplinare distrettuale (UVMD), nel piano assistenziale individuale, tramite anche il *budget* di salute, viene definito il progetto educativo adeguato alle esigenze delle bambine e dei bambini di cui al comma 2, lettera a), anche laddove è previsto un rapporto educatore/bambino di 1 a 1.

4. I comuni individuano criteri e modalità per l'inclusione delle bambine e dei bambini di cui al comma 2 intervenendo, in particolare:

- a) sul numero delle bambine e dei bambini accolti nel servizio, in modo da garantire un'efficace esperienza formativa di tutti gli utenti;
- b) sulla dotazione del personale educativo assegnato e ad essi dedicato anche facendo ricorso alle risorse stanziato nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, fermo restando quanto stabilito dal comma 3;
- c) sulla permanenza dei bambini oltre il terzo anno di età e, ove possibile, sulla continuità educativa con la scuola dell'infanzia ubicata nello stesso plesso.

CAPO II
ISTITUZIONI, SOGGETTI E FUNZIONI

Art. 10
(Comuni)

1. I comuni, anche in forma associata, svolgono le seguenti funzioni amministrative:
- a) gestiscono in forma diretta e indiretta propri servizi educativi dell'infanzia, favorendone la qualificazione, tenendo conto del programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 49 e della normativa statale sulla parità scolastica;
 - b) definiscono i criteri per assicurare l'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7, nonché le relative graduatorie;
 - c) definiscono le tariffe dei servizi educativi a offerta pubblica nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), e 51, comma 2;
 - d) definiscono i livelli di partecipazione alle spese di gestione dei servizi da parte delle famiglie degli utenti, ai sensi dell'articolo 8;
 - e) autorizzano e accreditano i servizi educativi, sia a titolarità pubblica sia a titolarità privata, ai sensi rispettivamente degli articoli 43 e 45;
 - f) realizzano attività costanti e documentate di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia;
 - g) definiscono le ulteriori norme tecniche per la sicurezza dei bambini per i nidi domestici di cui all'articolo 40 nel rispetto degli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017;
 - h) definiscono i parametri di adeguatezza numerica del personale ausiliario nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 35, comma 3;
 - i) assicurano l'integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali ai sensi dell'articolo 9;
 - l) elaborano, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, protocolli relativi alle attività poste in essere dalle stesse ai sensi dell'articolo 11, promuovendone l'adozione anche da parte dei servizi a titolarità e gestione privata;
 - m) svolgono le funzioni inerenti la vigilanza sui servizi educativi disciplinati dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 54, e irrogano le sanzioni di cui all'articolo 55;

- n) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;
- o) attivano il coordinamento pedagogico del sistema integrato di educazione e istruzione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati;
- p) coordinano, al fine di garantire l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative, la programmazione dell'offerta formativa, sulla base delle esigenze del territorio di riferimento;
- q) promuovono iniziative ed esperienze di continuità dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia con il primo ciclo di istruzione;
- r) trasmettono alla Regione le informazioni relative ai servizi educativi, ai fini dell'attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 48;
- s) promuovono, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione e di qualificazione del personale dei servizi educativi, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
- t) facilitano e regolamentano la presenza degli enti del Terzo settore, con personale adeguatamente formato, nella gestione dei servizi educativi;
- u) promuovono la conoscenza e l'informazione sulle proposte educative presenti nel territorio e sulle loro caratteristiche, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti che operano in questo ambito. A tale fine, possono avvalersi di strumenti telematici per rendere disponibile la mappa aggiornata dell'offerta dei servizi educativi presenti sul territorio, con la descrizione delle loro caratteristiche e ogni altra informazione utile a orientare la scelta educativa delle famiglie;
- v) promuovono, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di partecipazione attiva di entrambi i genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli enti del Terzo settore e delle aziende sanitarie locali nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 9.
2. I comuni, entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 52, adottano un proprio regolamento per la definizione di quanto previsto dal comma 1.

Art. 11

(Aziende sanitarie locali)

1. Nell'ambito della presente legge, le aziende sanitarie locali, in collaborazione con i comuni:
- a) svolgono attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 54, comma 2;
- b) svolgono attività di controllo in materia di somministrazione, caratteristiche igieniche e nutrizionali dei pasti, approvando le tabelle dietetiche adottate nei servizi, ai sensi dell'articolo 21;

- c) prescrivono modalità operative per la prosecuzione dell'allattamento materno delle bambine e dei bambini inseriti nei servizi educativi;
- d) realizzano attività d'informazione e prevenzione in tema di salute, benessere dell'infanzia e disabilità;
- e) individuano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori dei servizi educativi per le finalità di cui all'articolo 9, prevedendo la presenza di figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogarsi in orario di fruizione del servizio;
- f) svolgono attività di collaborazione in fase di autorizzazione, in materia igienico sanitaria e sicurezza dei locali, rilasciando l'attestazione della ricettività massima del nido.

Art. 12

(Regione)

1. Al fine di favorire ed implementare lo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi quantitativamente e qualitativamente omogeneo, la Regione concorre all'attuazione di programmi d'intervento per la realizzazione e la gestione dei servizi educativi, ed in particolare:
 - a) definisce gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi nonché i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi educativi di cui rispettivamente agli articoli 43, 45 e 54 e individua le sanzioni da applicare per le violazioni accertate;
 - b) approva, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del d.lgs. 65/2017, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 49;
 - c) definisce le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del sistema integrato di educazione e di istruzione per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della l. 107/2015;
 - d) promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e istruzione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli enti locali;
 - e) programma, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, la costituzione di Poli per l'infanzia, definendone le modalità di gestione;
 - f) sviluppa il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 65/2017;
 - g) concorre al monitoraggio e alla valutazione del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del d.lgs. 65/2017;

- h) promuove interventi per favorire l'accesso ai servizi educativi da parte delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico, anche attraverso l'erogazione di contributi di natura monetaria, in forma di *voucher* vincolati, finalizzati a concorrere al pagamento delle rette di frequenza, ai sensi dell'articolo 51;
- i) organizza e coordina il sistema informativo di cui all'articolo 48;
- l) definisce modalità e criteri per concorrere al monitoraggio e alla valutazione della qualità dei servizi;
- m) definisce linee guida per la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di maltrattamenti, abusi e condotte inappropriate nei servizi, ai sensi dell'articolo 26;
- n) promuove la realizzazione dei servizi educativi a carattere sperimentale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge prevedendo la loro dettagliata regolamentazione e vigilanza;
- o) promuove progetti di avvicinamento alla lettura, alla lingua inglese e alla musica all'interno dei servizi educativi;
- p) promuove il tempestivo riparto dei fondi destinati agli enti locali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. La Regione sostiene e promuove la realizzazione di servizi educativi coinvolgendo:
- a) enti pubblici per la messa a disposizione di terreni e/o immobili;
- b) enti del Terzo settore per la realizzazione e la gestione dei servizi;
- c) fondazioni e istituti di credito che favoriscono i soggetti di cui alla lettera b), ai fini dell'accesso al credito agevolato.
3. La Regione, inoltre, attua direttamente progetti d'interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti, centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare esperienze educative innovative, progetti di ricerca e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale e internazionale.
4. In caso di sospensione dell'attività del nido e delle scuole dell'infanzia dovuta a motivi eccezionali e straordinari determinati da calamità naturali o per motivi di sicurezza e salute pubblica, la Regione può sostenere con contributi straordinari i nidi pubblici, convenzionati e privati, che subiscono un danno economico dovuto alla sospensione.
5. La Regione, sentita la commissione consiliare competente, può concedere agli enti locali e a loro forme associative contributi straordinari per spese d'investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per l'infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti territoriali al di sotto della media regionale. Tali contributi sono riconosciuti per interventi volti a raggiungere il fine dell'ecosostenibilità ambientale.

Art. 13**(Soggetti gestori dei servizi educativi)**

1. I titolari della gestione dei servizi educativi, di seguito denominati soggetti gestori, si occupano di garantire la qualità e la continuità degli interventi sul piano educativo nonché l'efficacia e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico e garantendo in particolare:

- a) la predisposizione e l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 28;
- b) la predisposizione della carta dei servizi di cui all'articolo 29;
- c) la predisposizione del sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'articolo 26 nonché l'acquisizione del certificato penale antipedofilia del personale dipendente di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);
- d) il coordinamento con gli altri servizi educativi presenti nel territorio e con le aziende sanitarie locali;
- e) la partecipazione delle famiglie, ai sensi dell'articolo 16;
- f) la stipula dei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile previsti dalla normativa vigente per il personale e le bambine e i bambini utenti del servizio;
- g) il rispetto della normativa vigente in materia d'igiene, sicurezza e sanità;
- h) la formazione continua in servizio del personale, ivi compreso il personale addetto alla preparazione dei pasti di cui all'articolo 23, commi 2 e 3;
- i) la periodica messa a disposizione dei comuni delle informazioni di propria competenza relative ai servizi, affinché confluiscono nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 48;
- l) l'offerta di prodotti alimentari nella logica di un sistema di qualità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21.

2. I soggetti gestori assicurano, altresì, al personale impiegato nei servizi educativi l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 14**(Coordinatore pedagogico)**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali e sentita la commissione consiliare competente, promuove l'istituzione della figura del coordinatore pedagogico e ne definisce funzioni e compiti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 bis del d.lgs. 65/2017, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.

Art. 15**(Gruppo educativo)**

1. Il gruppo educativo promuove l'equilibrata e piena adibizione delle professionalità degli operatori addetti del servizio e la gestione collegiale del lavoro, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.
2. Ai fini di cui al comma 1, il gruppo educativo è costituito da un coordinatore pedagogico e dal personale operante nel nido.
3. Il gruppo educativo elabora, aggiorna e attua collegialmente il progetto educativo e inoltre:
 - a) elabora gli indirizzi metodologici e logistico-operativi per la realizzazione del servizio, occupandosi di impostare e verificare il lavoro psicopedagogico;
 - b) collabora attivamente con le famiglie per la realizzazione di iniziative partecipate e in coerenza con il progetto educativo;
 - c) attua il sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'articolo 26;
 - d) determina le modalità di costante confronto e collaborazione con le famiglie dei bambini;
 - e) formula proposte di aggiornamento e di formazione continua del personale ai sensi dell'articolo 24;

f) segnala tempestivamente agli organismi di partecipazione delle famiglie le eventuali difficoltà di realizzazione del progetto educativo che ostacolano il buon funzionamento del servizio.

Art. 16

(Gestione sociale e partecipazione delle famiglie)

1. Nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al gruppo educativo di cui all'articolo 15 e ferma restando l'autonomia dello stesso, la gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie che contribuiscono alla definizione dei contenuti, delle caratteristiche e al funzionamento del servizio educativo, tramite i seguenti organi:

a) assemblea dei genitori;

b) comitato di gestione.

2. I criteri e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 1, sono regolamentati dai comuni.

3. Le famiglie e i loro organi rappresentativi, in particolare, possono:

a) richiedere al soggetto gestore verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio e in particolare allo svolgimento delle attività programmate;

b) essere coinvolti con proposte di partecipazione attiva alla vita del servizio e in coerenza con il progetto educativo;

c) esprimere proposte in riferimento al calendario annuale, all'ampliamento dell'orario settimanale e giornaliero del servizio, nonché agli incontri con il gruppo educativo di cui all'articolo 15;

d) esprimere proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all'indicazione dei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza e il pieno inserimento dei bambini disabili alla vita collettiva del nido.

Art. 17

(Poli per l'infanzia)

1. Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali, programma la

costituzione di Poli per l'infanzia, intesi come aree all'interno delle quali si trovano almeno un servizio educativo per l'infanzia e una scuola per l'infanzia.

2. In ciascuno dei Poli di cui al comma 1:

- a) i servizi generali aventi le stesse funzioni, nonché gli spazi esterni, possono essere condivisi purché la progettazione e il dimensionamento degli stessi garantiscano la funzionalità ed il corretto svolgimento dei servizi;
- b) gli ambienti per le attività ludico-ricreative dei servizi educativi costituiscono lo strumento principale di attuazione della continuità educativa, favorendo il gioco e l'incontro tra gruppi di bambine e bambini di età diversa e personale di diversa formazione all'interno di spazi condivisi e fruibili secondo il progetto educativo.

Art. 18

(Coordinamenti pedagogici territoriali)

1. Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 65/2017, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento attraverso:

- a) la formazione degli operatori e il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione ed organizzazione del gruppo di lavoro;
- b) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi educativi rivolti a fasce di età differenti;
- c) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa e della relativa documentazione necessaria al raggiungimento delle predette finalità;
- d) il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
- e) il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;
- f) il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento.

CAPO III

REQUISITI DEI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 19

(Ubicazione dei servizi educativi)

1. I servizi educativi sono situati nelle zone urbanistiche destinate a servizi o ad attrezzature d'interesse comune dal piano urbanistico comunale generale (PUCG) di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche o in edifici di nuova costruzione singoli o aggregati a scuole dell'infanzia, garantendo le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico elettromagnetico, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alle bambine e ai bambini il diritto alla sicurezza scolastica, inteso come combinazione degli elementi di sicurezza strutturale e antisismica, urbanistici, architettonici, di abitabilità, salubrità, *confort*, assenza di barriere architettoniche e complessiva accessibilità per gli studenti disabili e delle misure di prevenzione, protezione e soccorso, necessari ad assicurare a chi fruisce dell'ambiente scolastico i diritti inviolabili alla sicurezza e all'incolumità della persona, alla salute e al benessere psico-fisico, nonché il diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione.
3. I servizi educativi, ad eccezione dello spazio gioco di cui all'articolo 39 e del nido domestico di cui all'articolo 40, sono collocati al piano terra ed è consentito l'utilizzo di eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, cucina, dispensa, magazzino, lavanderia, bagni e spogliatoi del personale e a qualunque altro uso che non preveda la presenza dei bambini.
4. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la realizzazione di servizi educativi è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici esistenti o parti di essi in tutte le zone urbanistiche individuate nel piano urbanistico comunale generale di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), della l.r. 38/1999 con esclusione delle zone in cui si registri la presenza di impianti industriali insalubri come definiti dal decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie) e le zone identificate ad elevato rischio di frana e inondazione, fatti salvi i diritti dei terzi. In tali ipotesi non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri connessi qualora, al termine del servizio, lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica.
5. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, la Regione favorisce interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per l'infanzia, scuole primarie e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, della sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.

Art. 20

(Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi)

1. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi devono possedere caratteristiche che, nel rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti da normativa di carattere generale, tutelino la salute, la sicurezza e il benessere delle bambine e dei bambini e del personale e che garantiscano il perseguimento delle finalità educative del servizio.
2. L'area esterna del servizio educativo a uso esclusivo delle bambine e dei bambini, ove prevista per la specifica tipologia di servizio, è adiacente all'edificio in cui è collocato il servizio educativo, recintata, attrezzata a verde e comprensiva di adeguate zone d'ombra.
3. Le aree esterne destinate a parcheggi e a viabilità carrabile e gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
4. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo di cui all'articolo 28 e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.
5. Il progetto educativo di cui all'articolo 28 e, più in generale, l'organizzazione del servizio devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature che tuteli la sicurezza dei bambini.
6. Al fine di assicurare le finalità dei servizi, alla progettazione degli spazi interni ed esterni e alla definizione della dotazione degli arredi e dei giochi deve partecipare un rappresentante del coordinamento pedagogico o, comunque, un esperto in materia psico-pedagogica.
7. In orario di chiusura dei servizi è possibile l'utilizzo programmato dei locali per attività ludico-ricreative per bambine e bambini, ovvero altri eventi culturali, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

Art. 21

(Refezione e tabella dietetica)

1. Al fine di perseguire la diffusione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata delle bambine e dei bambini nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, nei servizi educativi ove è prevista l'erogazione dei pasti, sono applicate tabelle dietetiche rispettose delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, approvate con provvedimento del 29 aprile 2010 della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

2. Le tabelle dietetiche di cui al comma 1:

a) sono approvate dalle competenti strutture delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);

b) contengono menù differenziati per fasce d'età e, ove necessario, menù personalizzati per diete speciali previste dal medico o per motivazioni religiose e culturali.

3. I soggetti gestori devono seguire procedure di acquisto, conservazione ed utilizzo degli alimenti che garantiscano il rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini).

4. Il servizio educativo deve essere erogato garantendo il rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) approvato con decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135.

5. La Regione può fornire indirizzi e attuare interventi affinché le clausole dei bandi relativi alla refezione nei servizi educativi disciplinati dalla presente legge rispettino i requisiti di qualità e quantità nell'interesse delle bambine e dei bambini, favorendo altresì l'utilizzo di materiale ecologico, la riduzione dell'uso della plastica e l'impiego di prodotti a kilometro zero.

Art. 22

(Compiti del personale)

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito da un coordinatore pedagogico che svolge le funzioni di cui all'articolo 14, dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo di cui all'articolo 28.

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione delle bambine e dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo di cui all'articolo 28, curano le relazioni con i genitori e agevolano la comunicazione dei genitori, promuovendone il loro ruolo attivo.

3. Il personale ausiliario, adeguatamente formato, è addetto alla refezione, se prevista, alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori del servizio.

4. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
5. La preparazione dei pasti è svolta da personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23, commi 2 e 3.

Art. 23

(Titoli di studio)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.
2. Nelle strutture con preparazione diretta dei pasti, il responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, comprovate da idonea documentazione. Costituisce idonea documentazione il possesso di diploma quinquennale nel settore della preparazione pasti conseguito presso un istituto professionale alberghiero o di qualifica triennale di operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti" o di diploma professionale di tecnico di cucina rilasciato dalle Regioni e dalle province autonome, o di attestato di qualifica di operatore della ristorazione-aiuto cuoco o di tecnico della produzione pasti-cuoco, rilasciati dalla Regione Lazio o attestati di certificazione rilasciati da enti titolari e afferenti alle medesime aree di attività del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Il possesso del titolo può essere sostituito anche da esperienza qualificata di cuoco o aiuto cuoco della durata di almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi dieci anni, dimostrata attraverso idonea documentazione.
3. Il personale addetto alla gestione dei pasti, sia nelle strutture con e sia nelle strutture senza preparazione diretta dei pasti, deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).

Art. 24

(Formazione continua in servizio)

1. La formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario è garantita dai soggetti gestori, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera o), nell'ambito di un'apposita

programmazione annuale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della l. 107/2015.

2. Le attività formative devono promuovere la qualità dell'intervento educativo, pedagogico e organizzativo tenendo presente i diversi bisogni formativi del personale anche in raccordo con il coordinamento pedagogico territoriale ed in particolare consistono in:

a) corsi periodici di riqualificazione professionale, organizzati dagli enti locali e da enti formativi accreditati ai sensi della normativa vigente ovvero svolti da professionisti incaricati secondo la normativa vigente;

b) iniziative volte al confronto di esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi educativi territoriali, nonché di approfondimento della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio;

c) incontri periodici di supporto e accompagnamento indirizzati al personale educativo, basati sulla supervisione pedagogica individuale e di gruppo, che garantiscano la prevenzione delle situazioni di *burn out*, così da tutelare l'utenza ed il personale stesso.

3. Le attività formative concorrono alla diffusione della cultura antidiscriminatoria e di inclusione.

4. Al fine di raggiungere progressivamente il consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia, la Regione promuove iniziative di formazione congiunta e di scambio di esperienze tra educatori di tutti i servizi educativi e delle scuole per l'infanzia.

Art. 25

(Requisiti di onorabilità)

1. Coloro che prestano la propria attività nei servizi educativi non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

-

Art. 26**(Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini)**

1. I soggetti gestori tutelano le bambine e i bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, adottando un sistema di prevenzione e tutela che prevede in particolare:
 - a) il codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e i bambini da sottoporre alla sottoscrizione di ciascun operatore;
 - b) gli strumenti di segnalazione e risposta da adottare in caso di sospetto di abuso, maltrattamento e condotta inappropriata da parte di adulti nei confronti delle bambine e dei bambini, garantendo la tempestività, l'adeguata risposta e il necessario livello di riservatezza della segnalazione;
 - c) le procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi;
 - d) la formazione e l'aggiornamento degli operatori in materia;
 - e) il monitoraggio e la valutazione del sistema di tutela.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera m), le linee guida per l'adozione del sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1, adottando lo schema tipo del codice di condotta di cui al comma 1, lettera a).
3. Il sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1 è comunicato alle persone coinvolte nel servizio, ivi comprese le famiglie delle bambine e dei bambini utenti.

Art. 27**(Sistema di comunicazione delle assenze delle bambine e dei bambini)**

1. La Regione promuove interventi affinché i servizi educativi si dotino di un sistema di comunicazione quotidiana con i genitori, per informare agevolmente dell'assenza non giustificata delle bambine e dei bambini e che preveda modalità di avviso e/o allarme in caso di omessa segnalazione da parte dei genitori.

Art. 28**(Progetto educativo)**

1. Il gruppo educativo di cui all'articolo 15 elabora, adotta e attua un progetto educativo che, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017, con riferimento ad ogni anno didattico, specifica le modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a:
 - a) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
 - b) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
 - c) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
 - d) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e bambini;
 - e) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
 - f) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
 - g) continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

Art. 29**(Carta dei servizi)**

1. I soggetti gestori si dotano della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la carta dei servizi in particolare individua:
 - a) il responsabile del servizio;
 - b) le caratteristiche del servizio;
 - c) le modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio;

- d) le tariffe applicate;
- e) le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
- f) le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
- g) il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti;
- h) la raccolta dei dati aggregati da inserire nel portale regionale.

CAPO IV

NIDO

Art. 30

(Nido)

1. Il nido è un servizio educativo, d'interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con la famiglia alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per l'infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. Il nido ha come finalità:

- a) la formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) la cura delle bambine e dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- d) lo svolgimento delle attività didattiche educative in comune con la scuola dell'infanzia per promuovere la continuità educativa;
- e) agevolare l'accesso al lavoro dei genitori.

Art. 31**(Funzionamento e prestazioni del nido)**

1. Il nido osserva un orario quotidiano che, a partire dalla mattina, corrisponde a minimo di sei ed un massimo di dodici ore, garantendo come minimo cinque giorni alla settimana e dieci mesi all'anno e assicura:
 - a) il cambio e l'igiene della bambina e del bambino;
 - b) il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21;
 - c) il riposo delle bambine e dei bambini;
 - d) il gioco e l'attività educativa.
2. Ogni bambino può frequentare il nido per un massimo di dieci ore giornaliere.

Art. 32**(Ricettività)**

1. La ricettività minima e massima del nido è fissata rispettivamente in sei e sessanta posti. I nidi devono garantire sezioni distinte per classi di età, riservando alla sezione lattanti un numero di posti non inferiore al venti per cento del totale dei posti autorizzati.
2. Ogni sezione in cui è articolato il servizio accoglie un numero di bambine e di bambini che, tenuto conto del progetto educativo, favorisce lo svolgimento di attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e di sostenere il processo dalla dipendenza all'autonomia.
3. In deroga ai limiti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34, il comune può autorizzare il funzionamento di nidi aventi una ricettività massima superiore in relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda del servizio.
4. In considerazione della non corrispondenza tra le bambine e i bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambine e bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del quindici per cento.
5. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte delle bambine e dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3.

Art. 33**(Spazi interni)**

1. Gli spazi interni del nido, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 20 sono articolati in:

- a) aree di accoglienza e guardaroba;
- b) ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di venticinque bambine e bambini;
- c) eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
- d) superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
- e) spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
- f) locali di servizio.

2. Gli spazi interni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) concorrono al rapporto superficie/bambino, fissato ad almeno sei metri quadrati a bambino esclusi gli spazi di cui al medesimo comma 1, lettere e) e f).

3. Gli spazi interni degli asili nido di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali.

Art. 34**(Spazi esterni)**

1. Gli spazi esterni del nido autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere suddivisi in:

- a) un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico educative;
- b) aree esterne di servizio.

2. Gli spazi esterni di cui al comma 1, lettera a), devono avere una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino.
3. Per i nidi da realizzare in edifici preesistenti all'interno dei centri storici e delle aree urbane intensamente edificate, ove non sia possibile il reperimento di spazi esterni idonei, i comuni possono concedere l'autorizzazione a servizi per i quali lo spazio esterno di cui al comma 1, lettera a), abbia una superficie non inferiore a tre metri e cinquanta centimetri quadrati a bambino.
4. Gli spazi esterni dei nidi di nuova costruzione o in ristrutturazione, sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali.

Art. 35

(Rapporto numerico tra personale e bambine e bambini)

1. Il rapporto numerico tra personale educativo del nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini.
2. Il soggetto gestore garantisce quanto previsto dal comma 1, applicando in autonomia il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee.
3. Il personale ausiliario operante nei nidi è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo parametri individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 52, e nel rispetto, in ogni caso, del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

Art. 36

(Micronido)

1. Il micronido è un nido che prevede l'accoglienza di un numero ridotto di bambine e bambini pari nel massimo a quindici.
2. Al micronido si applicano le disposizioni del presente capo, fatta eccezione per l'obbligo della distinzione in sezioni per classi di età e della riserva del venti per cento per i lattanti di cui all'articolo 32, comma 1.

Art. 37**(Sezione primavera)**

1. La sezione primavera è un servizio educativo che accoglie quotidianamente bambine e bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi di età.
2. La sezione primavera concorre con le famiglie alla crescita, alla cura, alla formazione e alla socializzazione delle bambine e dei bambini e favorisce la continuità del percorso educativo e di istruzione dai primi mesi di vita ai sei anni di età.
3. Ai fini del consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione, la Regione promuove l'istituzione delle sezioni primavera nelle scuole di infanzia e nei Poli per l'infanzia del territorio regionale.
4. La sezione primavera garantisce, per almeno cinque giorni a settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive.
5. Previo accordo con le competenti autorità scolastiche, è consentita l'apertura di sezioni primavera realizzate in edifici scolastici.
6. Alle sezioni primavera si applicano le disposizioni di cui ai capi III e IV, fatta eccezione per il rapporto numerico stabilito in un educatore ogni dieci bambini.

CAPO V**EDUCAZIONE SPERIMENTALE****Art. 38****(Educazione sperimentale all'aperto)**

1. La Regione introduce e sostiene la possibilità dell'educazione sperimentale all'aperto, intesa sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserita e connessa con il territorio.
2. L'educazione sperimentale all'aperto è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini.

3. Nel caso in cui le attività educative sperimentali all'aperto ricadano all'interno di un'area naturale protetta le disposizioni di cui al presente articolo devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
4. Le attività educative sperimentali all'aperto devono adottare il progetto educativo di cui all'articolo 28. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, considerando e valorizzando, per lo svolgimento di tale funzione, in particolar modo le figure che hanno maturato competenze specifiche nell'“outdoor education”. Il coordinatore pedagogico svolge le funzioni di cui all'articolo 14, insieme agli educatori e al personale ausiliario, sempre operando nel principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.
5. La Regione può promuovere direttamente progetti di educazione sperimentale all'aperto da attuare attraverso apposite convenzioni.
6. La Regione, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 52 i requisiti e le procedure per l'autorizzazione dei servizi di educazione sperimentale all'aperto nonché la documentazione da presentare da parte del richiedente.

CAPO VI

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

Art. 39

(Spazio gioco)

1. Lo spazio gioco, nel rispetto della normativa vigente, accoglie bambine e bambini dai dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere.
2. Lo spazio gioco garantisce, per almeno cinque giorni la settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'eventuale interruzione del servizio fra la mattina ed il pomeriggio.
3. Allo spazio gioco si applicano le disposizioni di cui:
 - a) al capo III, ad eccezione degli articoli 21 e 23 comma 2;
 - b) al capo IV, ad eccezione degli articoli 30 e 31.

4. Previa valutazione del comune, lo spazio gioco può realizzarsi in edifici preesistenti all'interno dei centri storici o in aree urbane intensamente edificate, privi di spazi esterni adeguati.

Art. 40

(Nido domestico)

1. Il nido domestico o *tagesmutter* è un servizio educativo che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi realizzato in abitazioni private o altri locali comunque in contesti di tipo domiciliare, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione e dei requisiti di sicurezza certificati nel rispetto della normativa vigente.

2. Il nido domestico:

a) non richiede mutamento di destinazione d'uso dell'immobile;

b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all'accoglienza ed alle attività delle bambine e dei bambini e di un servizio igienico completo dedicato al cambio e all'igiene degli stessi;

c) è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione intesa come separazione interna;

d) non può essere ubicato a un piano seminterrato;

e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini.

3. Il nido domestico, con la finalità di garantire orari flessibili in risposta alle esigenze delle famiglie, ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno, e le attività di pulizia e riordino generale dei locali per il servizio di cui al comma 4 sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.

4. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è previsto il servizio di somministrazione del pasto principale. In tal caso, l'educatore deve essere autorizzato ai sensi della normativa in materia di HACCP.

5. Il nido domestico adotta, ai sensi dell'articolo 28, un progetto educativo.

Art. 41**(Gestione del nido domestico)**

1. Il nido domestico è gestito da almeno un'unità di personale educativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 che opera in collaborazione con un ente del Terzo settore che svolge attività nel campo dei servizi educativi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
2. L'ente o il gestore di cui al comma 1:
 - a) garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell'elaborazione e nella valutazione del progetto educativo;
 - b) elabora indirizzi metodologici e logistico-operativi per lo svolgimento del servizio;
 - c) organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei bambini;
 - d) cura la formazione continua in servizio dell'operatore;
 - e) provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno;
 - f) adotta un sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
 - g) cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell'infanzia.
3. Nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017, con deliberazione della Giunta regionale, il comune territorialmente competente, svolge attività di monitoraggio e verifica sul funzionamento del nido domestico.

Art. 42**(Centro per bambine e bambini e famiglie)**

1. Il centro per bambine e bambini e famiglie, che accoglie bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. 65/2017, offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevede il servizio di mensa e consente la frequenza flessibile.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia, il centro può svolgere percorsi di educazione alla genitorialità, all'analisi pedagogica dei bisogni educativi delle bambine e dei bambini, di solidarietà reciproca, di promozione della comunità educante del territorio attraverso gruppi di incontro tematici, di consulenza educativa e/o di auto mutuo aiuto tra genitori che frequentano il centro.
3. Il centro per bambine e bambini offre un'organizzazione idonea a consentire una frequenza diversificata nel corso della giornata, anche saltuaria e per brevi periodi, in funzione alle esigenze delle famiglie e in relazione alla ricettività della struttura.
4. I requisiti strutturali e organizzativi e le modalità di apertura e funzionamento del centro per bambine e bambini e famiglie sono disciplinati dal comune territorialmente competente, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini e del personale addetto, nonché in osservanza di quanto previsto dall'articolo 23.

CAPO VII

STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITÀ

Art. 43

(Autorizzazioni)

1. Nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste per ciascun servizio educativo disciplinato dalla presente legge, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente, il comune territorialmente competente rilascia un'autorizzazione al servizio educativo.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso da parte del servizio educativo dei requisiti comuni di cui al capo III e di quelli specifici per le singole tipologie di servizio, di cui ai capi IV e VI, che costituiscono elementi essenziali di qualità del servizio educativo, nonché all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e all'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.
3. I soggetti gestori inviano al comune, con periodicità annuale, una dichiarazione concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2, fatta salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte del comune, ai sensi dell'articolo 54.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere ceduta a terzi solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, del possesso o della detenzione della struttura in cui si eroga il servizio educativo a un soggetto diverso da quello autorizzato e previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione da parte del comune competente, che provvede alla relativa voltura, nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare,

dell'articolo 2112 del codice civile e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) e successive modifiche.

5. In caso di decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione di cui comma 1, gli eredi hanno facoltà di proseguire nell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, possono cedere a soggetti terzi l'autorizzazione all'esercizio ai sensi del comma 4 ovvero richiedere la voltura dell'autorizzazione in proprio favore.

6. Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell'autorizzazione, di cui ai commi 4 e 5, e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:

- a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;
- b) la sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica o ente del Terzo settore.

Art. 44

(Decadenza delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 43 decadono in caso di:

- a) estinzione del soggetto autorizzato;
- b) rinuncia del soggetto autorizzato;
- c) scadenza del termine previsto nel provvedimento di autorizzazione, salvo procedimento di rinnovo;
- d) provvedimenti definitivi sanzionatori adottati dall'autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, nei confronti della persona fisica titolare dell'autorizzazione o del legale rappresentante del soggetto autorizzato;
- e) trasferimento dell'autorizzazione in mancanza della verifica dei requisiti.

Art. 45**(Accreditamento e convenzionamento)**

1. Al fine di elevare il livello qualitativo dell'offerta educativa, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce con deliberazione i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, ai fini dell'accREDITAMENTO dei servizi educativi, tra i quali gli strumenti e le metodologie di valutazione del servizio, che comportino anche il diretto coinvolgimento delle famiglie nonché i relativi criteri e modalità.
2. L'accREDITAMENTO di cui al comma 1 costituisce:
 - a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici;
 - b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.
3. L'accREDITAMENTO è concesso dal comune territorialmente competente sulla base dei criteri e modalità, stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.
4. Al fine di ampliare l'offerta di servizi educativi, i comuni stipulano convenzioni con i servizi accREDITATI ai sensi del presente articolo.

Art. 46**(Commissioni distrettuali per i servizi educativi)**

1. Sono istituite le commissioni distrettuali per i servizi educativi, di seguito denominate commissioni distrettuali, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2. Per la definizione degli ambiti territoriali delle commissioni distrettuali si fa riferimento all'articolazione di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).
2. Le commissioni distrettuali, al fine di favorire omogeneità ed efficienza nei servizi educativi, sia sul piano educativo sia sul piano organizzativo e gestionale, svolgono attività di supporto:
 - a) ai coordinamenti pedagogici dei servizi;
 - b) ai comuni per l'espletamento delle altre funzioni di cui all'articolo 10.
3. Le commissioni distrettuali, nominate dalle assemblee dei sindaci degli ambiti territoriali di cui al comma 1, sono composte da dirigenti e/o dai responsabili degli uffici tecnico-amministrativi che

gestiscono i servizi educativi, nonché dai coordinatori pedagogici dei servizi educativi presenti nei territori di riferimento.

4. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ricompresi o coincidenti con il territorio di un solo comune, la composizione dell'organismo che svolge i compiti di cui al comma 2 è individuata dal comune competente.

Art. 47

(Consulta regionale per i servizi educativi)

1. È istituita la Consulta regionale per i servizi educativi, di seguito denominata Consulta, con funzioni di raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel settore dei servizi educativi.

2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Regione, è composta da:

a) l'Assessore competente in materia di servizi educativi o suo delegato, che la presiede;

b) il Presidente della commissione consiliare competente in materia di servizi educativi o suo delegato;

c) da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

d) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

e) dai rappresentanti delle organizzazioni datoriali e delle cooperative sociali delle centrali cooperative più rappresentative a livello nazionale, nonché degli altri gestori di cui all'articolo 5, comma 1;

f) dai rappresentanti delle associazioni di secondo livello che rappresentano le famiglie.

3. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento della Consulta nonché quelle per la designazione dei rappresentanti di cui al comma 2, lettere d), e) e f).

4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel limite individuato dalla deliberazione di cui al comma 3.

Art. 48**(Sistema informativo)**

1. Il sistema informativo regionale dei servizi educativi, di seguito denominato sistema informativo, in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 65/2017, organizza i flussi informativi provenienti dai comuni e dai soggetti gestori al fine di:

- a) effettuare un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione della presente legge, sulle dimensioni e le caratteristiche del sistema di offerta attivata nel territorio;
- b) fornire un servizio informativo accessibile ai cittadini;
- c) supportare la programmazione di cui all'articolo 49.

2. La Regione e i comuni sono autorizzati, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, al trattamento e alla diffusione, in forma aggregata, dei dati raccolti nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:

- a) la tipologia dei dati da acquisire;
- b) le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
- c) le risorse per le attività del sistema informativo;
- d) le modalità di erogazione delle informazioni sui servizi ai cittadini.

4. I soggetti gestori forniscono, annualmente, ai comuni le informazioni sulle richieste affinché confluiscono nel sistema informativo di cui al comma 1, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b). I comuni trasmettono annualmente le informazioni alla direzione regionale competente.

5. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, il sistema informativo si integra con gli altri sistemi operanti nel settore sociale ed educativo attivati sul territorio da soggetti pubblici, privati e dagli enti del Terzo settore.

CAPO VIII**PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE****Art. 49****(Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia)**

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del programma di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del d.lgs. 65/2017 e sentita la commissione consiliare competente in materia, approva, con deliberazione, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, di seguito denominato programma regionale, che definisce:

a) le linee d'indirizzo e i criteri generali di attuazione degli interventi, ivi compreso il sostegno alle famiglie che non usufruiscono dei servizi educativi a offerta pubblica;

b) i criteri per la definizione da parte dei comuni delle tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica, secondo canoni di qualità e omogeneità delle politiche tariffarie anche in relazione alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi;

c) i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi prevedendo anche specifici incentivi e/o agevolazioni in particolare:

1) per l'inclusione delle bambine e dei bambini disabili nei servizi educativi, in base al numero di bambine e bambini con disabilità;

2) per l'offerta dei servizi educativi ed integrativi nei piccoli comuni;

3) per programmi di prevenzione del disagio e di diagnosi precoce delle disabilità realizzati nei servizi educativi;

d) le modalità per l'attuazione di forme di continuità e di raccordo con i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, al fine di realizzare e consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia per tutte le bambine e i bambini dai primi mesi di vita al compimento del sesto anno di età.

2. Il programma regionale ha durata triennale e può essere annualmente aggiornato, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 50**(Finanziamenti)**

1. I comuni, singoli o associati, in rapporto alle esigenze della popolazione infantile sino a trentasei mesi e delle loro famiglie, finanziano la realizzazione di sistemi integrati locali di servizi educativi, costituiti dall'insieme dei servizi educativi a offerta pubblica.
2. La Regione, previo avviso pubblico, può riconoscere un buono su base annua, parametrato a undici mensilità per ogni figlio nato o adottato, utilizzabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di servizi educativi, nonché di forme di ausilio e di assistenza, presso l'abitazione del genitore richiedente, in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, affetti da malattie croniche gravi. Il buono è corrisposto al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private, ed è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dello stesso genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
3. La Regione, al fine di promuovere sul territorio regionale un sistema integrato di servizi educativi a offerta pubblica quantitativamente e qualitativamente omogeneo e d'incrementarne progressivamente il complessivo livello quantitativo, concorre, in via sussidiaria e perequativa rispetto all'intervento primario comunale, alle spese di realizzazione e di gestione dei sistemi integrati locali di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti nel programma regionale.

Art. 51**(Contributi alle famiglie)**

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera h), la Regione per il tramite dei comuni singoli e associati, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce sostegno economico alle famiglie in condizione di disagio socioeconomico, che abbiano figli con disabilità ai sensi della l. 104/1992 o che abbiano bambine o bambini in affidamento e che non utilizzino servizi educativi a offerta pubblica per carenza di posti disponibili, concorrendo al pagamento delle rette di frequenza in servizi educativi a titolarità privata convenzionata e non convenzionata.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, in conformità agli indirizzi contenuti nel programma regionale.

Art. 52**(Regolamento di attuazione e integrazione)**

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, il regolamento di attuazione e integrazione della presente legge.

Art. 53**(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti nello sviluppo dei servizi educativi e nella realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata degli stessi. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che, anche sulla base del monitoraggio annuale di cui all'articolo 48, informi sullo stato di attuazione della legge e, in particolare:

- a) sull'ampliamento dell'offerta dei servizi educativi, indicando tipologia, titolarità e gestione di quelli realizzati e loro diffusione sul territorio;
- b) sul grado di soddisfacimento della domanda annua di accesso ai servizi educativi per ambito provinciale, metropolitano e del comune di Roma capitale e sull'andamento della domanda stessa;
- c) sulla promozione e realizzazione dei servizi educativi sperimentali e relativi esiti;
- d) sugli interventi di sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi educativi, sulle modalità della loro attuazione e relativi esiti;
- e) sulle iniziative di formazione del personale;
- f) sulle risorse stanziare e su quelle utilizzate per i vari interventi e loro distribuzione territoriale;
- g) sulle eventuali criticità incontrate e le misure adottate per farvi fronte.

CAPO IX**VIGILANZA E SANZIONI****Art. 54****(Vigilanza)**

1. I comuni esercitano la funzione di vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati, mediante almeno un'ispezione all'anno e, ove possibile, più di una volta all'anno, senza preavviso, al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini e l'attuazione del progetto educativo.
2. Le aziende sanitarie locali esercitano la vigilanza sui servizi educativi presenti sul rispettivo territorio per gli aspetti inerenti il rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini e del personale addetto.

Art. 55**(Sanzioni)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato:
 - a) se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54, il comune competente, previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;
 - b) se il comune accerta il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 48, comma 4, assegna, previa diffida, un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione del servizio;
 - c) se il comune competente accerta la non permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge, provvede, previa diffida ai fini dell'adeguamento, alla sospensione del servizio;
 - d) se il comune accerta il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 43, ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro;
 - e) qualora il servizio educativo sospenda l'attività per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al comune competente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.500,00 euro a un massimo di 7.500,00 euro.
2. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dai comuni nei provvedimenti di diffida di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il comune dispone la chiusura del servizio.

3. Il comune applica le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ABROGAZIONI

E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 56

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per i servizi educativi già autorizzati ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione rimane valida salva diversa valutazione del comune competente, e comunque per un periodo non superiore a venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i procedimenti finalizzati alla realizzazione dei nidi avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono prevedere eventuali deroghe ai requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 solo qualora i relativi lavori siano già effettivamente iniziati.
3. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 45, comma 1, gli accreditamenti dei nidi d'infanzia continuano ad essere concessi con provvedimento regionale secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 903 istitutiva del sistema di accreditamento regionale dei nidi d'infanzia.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017, continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi i titoli di studio previsti dalla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili-nido) e dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, conseguiti entro la data del 31 maggio 2017.
5. Può continuare a svolgere l'attività di preparazione dei pasti il personale già addetto a tali ambiti alla data di entrata in vigore della presente legge anche se privo dei requisiti stabiliti dall'articolo 23, commi 2 e 3.
6. I procedimenti amministrativi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della erogazione di contributi o altre misure di sostegno previste dalla l.r. 59/1980, restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

Art. 57**(Abrogazioni)**

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili nido);
- b) legge regionale 28 dicembre 1973, n. 39 relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;
- c) legge regionale 18 dicembre 1976, n. 62 relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;
- d) legge regionale 13 settembre 1977, n. 38 relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;
- e) legge regionale 22 settembre 1978, n. 61 relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;
- f) legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido);
- g) legge regionale 1° giugno 1990, n. 67 relativa a modifiche alla l.r. 59/1980;
- h) articolo 27 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 relativo a disposizioni per i servizi socio assistenziali e a modifiche alla l.r. 59/1980;
- i) articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 relativo a locali e attrezzature per gli asili nido;
- l) legge regionale 3 gennaio 2000, n. 3 relativo a modifiche alla l.r. 59/1980;
- m) articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26 relativo ai termini per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi inerenti la gestione degli asili nido;
- n) articolo 43 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 relativo a politiche sociali e sostegno per le famiglie nonché a modifiche alla l.r. 59/1980;
- o) comma 19 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 relativo a modifiche alla l.r. 59/1980.

Art. 58**(Disposizioni finanziarie)**

1. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, relativi all'annualità 2020, concernenti, in particolare, il sostegno ai comuni per gli

interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 50, commi 2 e 3, ed i contributi alle famiglie, ai sensi degli articoli 12, comma 1, lettera h), e 51, si provvede mediante le risorse già destinate al finanziamento della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido), iscritte nel programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", pari a 10.500.000,00 euro.

2. Agli oneri relativi alle annualità 2021 e 2022, derivanti dall'approvazione del programma regionale 2021-2023, si provvede, rispettivamente:

a) per gli interventi di parte corrente di cui all'articolo 12, commi 1, lettere h), n) e o), 3 e 4, e agli articoli 4, comma 4, 17, 18, 37, 38, 47, 50, commi 2 e 3, e 51, mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 12, titolo 1, del "Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari a 15.000.000,00 euro per l'anno 2021 e a 18.000.000,00 euro per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, rispettivamente, per 13.000.000,00 euro per l'anno 2021 e 14.000.000,00 euro per l'anno 2022, in riferimento all'autorizzazione di spesa della l.r. 59/1980, di cui al programma 01 della missione 12, titolo 1 e per 2.000.000,00 euro per l'anno 2021 e 4.000.000,00 euro per l'anno 2022, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;

b) per gli interventi in conto capitale di cui all'articolo 12, comma 5, mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 12, titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia – parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari a 2.000.000,00 euro per l'anno 2021 e a 3.000.000,00 euro per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 1, lettere f) e g), e 48, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 12, titoli 1 e 2, di due apposite voci di spesa:

a) "Spese per il sistema informativo regionale ed il monitoraggio dei servizi educativi – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

b) "Spese per il sistema informativo regionale ed il monitoraggio dei servizi educativi – parte in conto capitale", alla cui autorizzazione di spesa pari a 70.000,00 euro, per l'anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

4. Agli oneri relativi all'annualità 2023, derivanti dall'approvazione del programma regionale 2021-2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nei fondi e nelle voci di spesa di cui ai commi 2 e 3, autorizzate ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell'ambito del bilancio di regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, in base alle risultanze derivanti dal monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge.

5. Al finanziamento degli interventi derivanti dalla presente legge concorrono le risorse derivanti dall'assegnazione statale concernente il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui all'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 65/2017.

Art. 59

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

leggi regionali a testo vigente

Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 (BUR n. 32/1990) [[sommario](#)] [[RTE](#)]

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI.

Titolo I
Principi generali
Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 - (Oggetto e finalità della legge).

1. La Regione del Veneto in armonia con l'[art. 4](#) dello Statuto e con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, promuove e sostiene l'attività educativo-assistenziale degli asili nido, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.
2. L'intervento regionale è volto anche a promuovere e sostenere servizi innovativi per l'infanzia.

Art. 2 - (Obiettivi della programmazione).

1. La programmazione degli interventi regionali per i servizi all'infanzia mira:
 - a) allo sviluppo equilibrato del servizio nelle varie aree della Regione;
 - b) al coordinamento con gli altri servizi ed interventi per l'infanzia e la famiglia in campo sociale, educativo, didattico, sanitario;
 - c) alla valorizzazione della professionalità degli operatori;
 - d) alla collaborazione tra enti pubblici e privati, ai fini di una migliore sinergia delle risorse.

Art. 3 - (Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia).

1. E' costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale di coordinamento dei servizi all'infanzia previsti dalla presente legge, nominata dalla Giunta regionale.
2. La Commissione è presieduta dall'assessore ai servizi sociali o da un suo delegato.
3. La Commissione è composta da:
 - a) un esperto nel settore asilo nido designato per ogni provincia dal comune capoluogo;
 - b) due esperti scelti su indicazione dei comuni ad esclusione di quelli capoluogo di Provincia, con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
 - c) due esperti scelti su indicazione dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e dotati

di servizio di asilo nido;

d) tre esperti nel settore della prima infanzia, designati dalla Giunta regionale;

e) un rappresentante degli operatori designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. La Giunta regionale, nel nominare gli esperti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 3, garantisce la presenza delle varie professionalità inerenti le funzioni di cui all'art. 4.

5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.

Art. 4 - (Compiti della Commissione regionale di coordinamento per i servizi educativi all'infanzia).

1. La Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia ha il compito di:

a) fornire indirizzi socio-psico-pedagogici e individuare linee di orientamento relative all'organizzazione ed alla valutazione dei servizi di asilo nido e dei servizi innovativi;

b) esprimere parere alla Giunta regionale sui progetti di cui agli [artt. 20](#) e [21](#);

c) fornire indirizzi per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Titolo II

Il servizio di asilo nido comunale e consortile

Capo I

Definizione del servizio

Art. 5 - (Definizione).

1. L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia.

2. L'asilo nido ha una ricettività non inferiore a 30 posti e non superiore a 60 posti.

Art. 6 - (Asili nido minimi).

1. Nelle località in cui non esiste il servizio di asilo nido e il numero di potenziali utenti è inferiore a quello minimo di 30 bambini, possono costituirsi asili nido minimi, preferibilmente come servizi aggregati ad idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo nido.

Capo II

Regolamento del servizio

Art. 7 - (Regolamento del servizio).

1. I comuni o i consorzi di comuni che istituiscono il servizio di asilo nido adottano un regolamento che, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Titolo, deve anche prevedere:

a) la disciplina dell'orario e del calendario delle attività del servizio, tenuto conto delle necessità dell'utenza;

b) le quote da versare in rapporto alle assenze dei bambini dall'asilo nido;

c) le condizioni delle dimissioni dei bambini dal servizio.

2. Qualora nel territorio comunale o consortile operino più asili nido, il regolamento stabilisce le

modalità di coordinamento delle attività socio-psico-pedagogiche secondo gli indirizzi di cui all'art. 4, lettera a), anche al fine di rendere omogeneo il servizio di asilo nido.

3. Nel caso di cui al comma 2, il regolamento del servizio deve altresì prevedere le modalità di coordinamento dei comitati di gestione.

Capo III

Ammissione al servizio e frequenza

Art. 8 - (Ammissione e frequenza al servizio).

1. Sono ammessi all'asilo nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.

2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento di cui all'art. 7, può prevedere, anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%.

3. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all'asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la loro permanenza nell'asilo nido fino all'inserimento nella scuola materna.

4. Hanno titolo di precedenza per l'ammissione all'asilo nido nel seguente ordine di priorità:

a) i bambini portatori di disabilità;

[b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.] (1)

Art. 9 - (Rette di frequenza).

1. Le rette di frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione.

2. Le rette sono differenziate in relazione alle condizioni socio economiche della famiglia valutate sulla base del reddito pro-capite. (2)

Capo IV

Organizzazione del servizio

Art. 10 - (Convenzioni).

1. Il servizio di asilo nido può essere svolto anche tramite rapporti di convenzione tra comuni o consorzi di comuni e soggetti pubblici e privati.

Art. 11 - (Organizzazione dell'attività psico-pedagogica).

1. L'asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore-bambino.

2. L'attività di asilo nido si svolge tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di coordinamento dei servizi per l'infanzia di cui all'[art. 3](#), e deve essere attuata secondo le tecniche più avanzate nel campo della psico-pedagogia dell'infanzia.

3. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido può essere estesa alla popolazione infantile esterna per favorire una più completa socializzazione dei bambini normalmente accuditi in ambito familiare.

4. I bambini non iscritti che, ai sensi del comma 3, utilizzano gli spazi dell'asilo nido devono essere accompagnati da familiari o da persone indicate dai genitori e tutori che rimangono con i bambini

per tutta la durata della permanenza nell'asilo nido.

5. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido da parte della popolazione infantile esterna, non deve interferire con il normale svolgimento dell'attività di servizio.

*Capo V
Gestione del servizio*

Art. 12 - (Comitato di gestione degli asili nido comunali e consortili).

1. Presso ogni asilo nido comunale o consortile è istituito un comitato di gestione.
2. Il comitato è nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile, a seconda che trattasi di asilo nido comunale o consortile.
3. Il comitato di gestione è composto da:
 - a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile.
 - b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall'assemblea dei genitori, di cui uno indicato dall'assemblea dei genitori dei bambini in lista di attesa, ove esista;
 - c) un rappresentante del personale dell'asilo nido con funzioni educative indicato dall'assemblea del personale;
 - d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.
4. Il comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente fra i rappresentanti di cui alle lett. a) e b) del comma 3, con esclusione dell'eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa.

Art. 13 - (Attribuzioni del comitato di gestione).

1. Il regolamento comunale o consortile definisce i compiti e la durata del comitato di gestione, nonché le modalità del suo funzionamento.
2. Spetta in ogni caso al comitato:
 - a) presentare annualmente all'amministrazione comunale o all'assemblea consortile proposte per il bilancio di gestione dell'asilo nido, la relazione morale sull'attività svolta e ogni altra proposta che interessi l'assistenza all'infanzia;
 - b) contribuire all'elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;
 - c) decidere sulle domande di ammissione all'asilo nido in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o consortile;
 - d) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
 - e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento dell'asilo nido;
 - f) partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali o consortili relativi ai servizi all'infanzia.

*Capo VI
Personale degli asili nido*

Art. 14 - (Tipologia del personale).

1. Il personale si distingue in:

- a) personale con funzioni di coordinamento;
- b) personale addetto alla funzione educativo-assistenziale;
- c) personale addetto ai compiti amministrativi;
- d) personale addetto ai servizi.

Art. 15 - (Personale degli asili nido).

1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica. (3)

2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle normative nazionali in materia e dai vigenti contratti di lavoro.

3. La pianta organica del personale assicura, di norma, la presenza di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 15 mesi e di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 15 mesi, in relazione alla frequenza massima.

4. L'ente gestore garantisce il personale di sostegno ai bambini portatori di disabilità. (4)

Art. 16 - (Aggiornamento del personale).

1. La Giunta regionale sentiti i comuni interessati e le organizzazioni sindacali, nonché la Commissione regionale di cui all'[art. 3](#), indica i criteri di utilizzo del monte ore previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro e predispose un piano triennale di formazione e di aggiornamento professionale.

2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non in possesso di uno dei diplomi di cui all'art. 15, comma 1, deve partecipare a corsi regionali di 150 ore di frequenza obbligatoria al termine dei quali viene rilasciato un attestato di idoneità professionale, a seguito di una verifica finale.

3. Il piano dei corsi di cui ai commi 1 e 2 viene approvato dalla Giunta regionale con le modalità, i contenuti e le procedure di cui all'[art. 19](#) della [legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55](#) come sostituito dall'art. 8 della [legge regionale 11 marzo 1986, n. 8](#).

Titolo III

Servizi innovativi e attività innovative

Capo I

Definizione e tipologia

Art. 17 - (Definizione e tipologia dei servizi innovativi).

1. Al fine di realizzare una più capillare estensione dei servizi per l'infanzia e per soddisfare la molteplicità dei bisogni del bambino e della famiglia si possono anche istituire i seguenti servizi innovativi:

- a) nido integrato;
- b) nido famiglia;
- c) centro infanzia.

2. Il nido integrato è un servizio strutturato in modo simile ad un asilo nido minimo. Esso svolge un'attività psico-pedagogica mediante collegamenti integrativi con l'attività della scuola materna, secondo un progetto concordato tra gli enti gestori.

3. Il nido famiglia è un servizio finalizzato a valorizzare il ruolo dei genitori all'intervento educativo prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio. Esso è di norma destinato a non più di 12 bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni e può essere attivato solo in spazi idonei a ospitare servizi per l'infanzia e deve comunque prevedere la presenza di almeno un educatore con funzioni di coordinamento.

4. Il centro infanzia è un servizio prevalentemente destinato ai bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 6 anni, organizzato sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti e i contenuti dell'intervento educativo. Il servizio di centro infanzia può prevedere nei suoi progetti educativi percorsi psico-pedagogici realizzati con il contributo di apporti esterni.

Art. 18 - (Attività innovativa di atelier).

1. L'atelier è un'attività formativa destinata prevalentemente ai bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni, elevabili a 6 anni nel caso di cui al comma 4 dell'art. 17, che si svolge in orari limitati e per periodi di tempo determinati in cicli, su contenuti specifici quali l'animazione, la manipolazione, le attività artistiche ed espressive e la socializzazione.

2. L'attività di atelier può svolgersi in qualunque servizio per la prima infanzia.

3. Durante i periodi di svolgimento dell'attività possono partecipare anche i bambini non frequentanti la struttura presso la quale l'attività si svolge.

Capo II

Organizzazione dei servizi innovativi e delle attività innovative

Art. 19 - (Soggetti gestori dei servizi innovativi).

1. I servizi innovativi possono essere gestiti da enti pubblici o privati, da associazioni e fondazioni dotati o meno di personalità giuridica e da cooperative.

Art. 20 - (Progetto dei servizi innovativi).

1. I soggetti gestori dei servizi innovativi presentano al Dipartimento per i servizi sociali entro il 30 aprile di ogni anno un progetto elaborato secondo gli indirizzi della Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia, che deve comunque indicare:

a) il responsabile del progetto;

b) gli obiettivi;

c) i modelli organizzativi del servizio;

d) il rapporto numerico educatore-bambini;

e) i costi e le modalità di verifica della efficacia del servizio;

f) le modalità di gestione e di integrazione con gli altri servizi;

g) la natura del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio innovativo che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1;

h) i criteri della programmazione socio-psico-pedagogica;

i) i criteri di ammissione al servizio;

l) i criteri per la determinazione della retta;

m) l'orario di servizio;

n) l'indicazione del tipo di diritto reale sui beni immobili sede dei servizi innovativi e sulle relative attrezzature e l'indicazione del relativo titolo.

2. Qualora per la realizzazione dei servizi innovativi siano necessari interventi che richiedano

finanziamenti in conto capitale, il progetto di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione di tali interventi.

Art. 21 - (Progetto per l'attività di atelier).

1. I soggetti gestori dei servizi per l'infanzia che intendano effettuare l'attività di atelier, debbono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un progetto che, oltre a contenere gli elementi di cui all'art. 20, comma 1, preveda le modalità dell'eventuale partecipazione dei bambini non frequentanti i servizi per l'infanzia presso i quali si svolge l'attività di atelier.

Art. 22 - (Convenzioni).

1. Qualora la realizzazione dei progetti dei servizi innovativi di cui all'art. 20 o dei progetti per l'attività di atelier di cui all'art. 21, comporti la collaborazione tra più soggetti pubblici o tra soggetti pubblici e privati, devono essere stipulate apposite convenzioni sulla base di una convenzione-tipo predisposta dalla Giunta regionale.

Art. 23 - (Vigilanza sui servizi innovativi).

1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività e sui soggetti gestori dei servizi innovativi, per il tramite delle unità locali socio-sanitarie per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e per il tramite dei comuni per quanto riguarda il rispetto del progetto approvato dalla Regione e in applicazione di quanto previsto dall'[art. 15](#) della [legge regionale 20 luglio 1989, n. 22](#).

Capo III

Regime dei servizi innovativi

Art. 24 - (Assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria).

1. I servizi innovativi elencati nell'[art. 17](#) mantengono carattere sperimentale per un periodo di 3 anni.
2. Al termine del triennio sperimentale, la Giunta regionale, sulla base di una relazione di valutazione della validità ed efficacia del servizio innovativo e sentita la Commissione consiliare competente, decide sull'assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria.

Titolo IV

Contributi regionali

Capo I

Contributi regionali per gli asili nido

Art. 25 - (Destinazione dei contributi).

1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge la Regione eroga contributi in conto capitale e contributi in conto gestione ai comuni o ai consorzi di comuni.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il Piano dei finanziamenti in conto capitale elaborato sulla base delle domande di contributo di cui all'art. 28, comma 1.

Art. 26 - (Contributi in conto capitale).

1. I contributi in conto capitale destinati all'acquisto, costruzione, ampliamento di strutture esistenti o ristrutturazione, sono concessi in ragione dell'80% della spesa dichiarata ammissibile e comunque entro un importo massimo di lire 15.000.000 per posto-bambino.
2. I contributi destinati all'acquisto di materiale operativo, all'arredamento e alla manutenzione straordinaria sono concessi in ragione dell'80% e comunque entro un importo massimo di lire 2.000.000 per posto-bambino.
- 2 bis. I contributi destinati all'acquisto di strumenti musicali o di ausili alle attività musicali e di lettura ad alta voce e per la psicomotricità, nonché alla realizzazione di progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità, sono concessi nella misura massima del 90% e comunque entro l'importo massimo di euro 4.000,00 per asilo nido. (5)
3. I contributi destinati alla manutenzione straordinaria possono essere concessi a favore degli enti che gestiscono asili nido funzionanti da oltre un decennio alla data di entrata in vigore della presente legge o che dimostrino, per la condizione dello stabile, la necessità di intervento.

Art. 27 - (Contributi in conto gestione).

1. Le risorse destinate all'erogazione dei contributi di gestione sono ripartite secondo i seguenti parametri:
 - a) quota rapportata alla capacità ricettiva: 31%;
 - b) quota rapportata al numero dei presenti dal 1° di ottobre al 31 dicembre dell'anno precedente: 50%;
 - c) quota da ripartire tra gli asili nido situati in comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti: 10% e comunque per un importo non superiore a lire 30.000.000 per asilo nido;
 - d) quota da ripartire tra i comuni che accolgono nei propri asili nido, esaurita la domanda interna, bambini residenti in altri comuni ed ai quali non sia stata applicata alcuna maggiorazione di retta: lire 1.000.000 per bambino e comunque per un importo complessivo non superiore al 3%;
 - e) quota da ripartire tra gli asili nido realizzati da consorzi di comuni o gestiti in convenzione tra comuni che utilizzano il servizio e aventi ciascuno popolazione inferiore a 20.000 abitanti: 3% e comunque per un importo non superiore a lire 15.000.000 per asilo nido;
 - f) quota per formazione e aggiornamento degli operatori: 3% e comunque per un importo annuo non superiore a lire 5.000.000 per asilo nido.
2. Le risorse non utilizzate per le spese inerenti le lett. c), d), e) ed f) del comma 1 concorrono ad incrementare la quota di cui alla lett. b) del comma 1.

Art. 28 - (Procedura per la richiesta di contributo).

1. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, comma 1, debbono essere presentate (6) al Presidente della Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali della zona da servire o servita, le caratteristiche del progetto, i motivi della localizzazione adottata, l'ammontare complessivo dei costi di costruzione, ampliamento o riattamento;
 - b) planimetria comprendente l'intera zona servita dalla nuova struttura o dalla struttura da riattarsi con l'indicazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti;
 - c) estratto dello strumento urbanistico vigente o eventualmente adottato e trasmesso ai competenti organi;
 - d) preventivo della spesa;

e) piano di finanziamento dell'opera.

2. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, commi 2, 2 bis (7) e 3, per interventi in favore di strutture comunali o di soggetti convenzionati, debbono essere presentate (8) al Presidente della Giunta regionale corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa degli interventi o acquisti da effettuare, nonché dei progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità che l'asilo nido intende realizzare; (9)

b) preventivo di spesa.

2 bis. La Giunta regionale stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2. (10)

3. Entro la stessa data del 30 aprile debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale le domande di contributo per la gestione, corredate della deliberazione di approvazione del conto consuntivo.

Capo II

Contributi per i servizi innovativi

Art. 29 - (Contributi per la realizzazione dei servizi innovativi).

1. Per le domande di contributo in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di strutture per i servizi innovativi, si procede:

a) per il nido integrato di cui all'art. 17, comma 2, e per il centro infanzia di cui all'art. 17, comma 4, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1;

b) per il nido-famiglia secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 1, limitatamente alle lettere a), c) e d).

2. Le domande di contributo in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 26, commi 2 e 3, devono essere presentate (11) al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;

b) preventivo di spesa.

2 bis. La Giunta regionale stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2. (12)

3. Le domande di contributo in conto gestione, corredate dai progetti di cui agli artt. 20 e 21, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 30 - (Piano di finanziamento dei servizi innovativi).

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta annualmente il Piano di finanziamento per i contributi da erogare per le attività innovative e i servizi innovativi, elaborato sulla base dei progetti di cui agli artt. 20 e 21, presentati alla Giunta regionale.

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Capo I

Disposizioni transitorie

Art. 31 - (Norma transitoria).

1. Per l'anno 1990, le domande di contributo di cui all'art. 28 sono presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II
Disposizioni finali

Art. 32 - (Vincolo di destinazione).

1. Gli asili nido costruiti, acquistati o ristrutturati con i contributi statali o regionali sono soggetti a vincolo di destinazione ventennale.
2. Qualora i soggetti gestori dei servizi innovativi siano anche beneficiari di contributi in conto capitale, la Giunta regionale determina la durata dell'eventuale vincolo di destinazione delle opere per le quali si è usufruito del contributo.
3. La Giunta regionale può, su istanza motivata degli enti gestori degli asili nido o dei servizi innovativi aventi opere sottoposte a vincolo di destinazione, autorizzare la destinazione ad altro uso, fermo restando il vincolo di utilizzo nel settore dei servizi sociali.

Art. 33 - (Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - [legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7](#) ;
 - [legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19](#) ;
 - [legge regionale 9 giugno 1975, n. 73](#) ;
 - [legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8](#) ;
 - [legge regionale 18 agosto 1977, n. 49](#) ;
 - [legge regionale 18 maggio 1979, n. 39](#) ;
 - [legge regionale 21 dicembre 1982, n. 60](#) .

Art. 34 - (Regolamento di esecuzione).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale emana il regolamento di esecuzione della presente legge.
2. Fino alla emanazione del nuovo regolamento mantengono la loro efficacia le norme del [regolamento regionale 15 giugno 1973, n. 3](#) , purché non contrastino con la presente legge.

Art. 35 - (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese di gestione dei servizi di asili nido, di cui al Titolo II della presente legge, e alle spese di gestione dei servizi innovativi, di cui al Titolo III, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi.
2. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese in conto capitale ([13](#)) di cui agli artt. 28 e 29, determinate in lire 1.190.000.000 per l'anno finanziario 1990, si provvede mediante aumento dell'avanzo presunto di amministrazione iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1990, di cui all'art. 13 della [legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6](#) , e contemporanea istituzione dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio del capitolo 61220 denominato " Contributi in conto capitale per gli asili nido e i servizi innovativi per l'infanzia ". Per gli esercizi finanziari successivi al 1990 lo stanziamento del capitolo 61220 verrà

determinato a norma dell'[art. 32 bis](#) della [legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72](#) , modificata dalla [legge regionale 7 settembre 1982, n. 43](#) . (14)

Note

(1) Comma così sostituito da comma 1 art. 1 [legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6](#) .

L'articolo 1, comma 1, della [legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6](#) -che ha modificato l'articolo 8 della legge regionale n.32 del 1990 introducendo al comma 4 la lettera b)- è stato impugnato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 37/2017 (G.U. - 1^a Serie Speciale n.22/2017). Il Governo ritiene che il criterio di precedenza fissato alla predetta lettera b) della norma regionale sia incostituzionale per violazione delle seguenti norme: a) art. 3 della Costituzione, con riferimento sia al principio di uguaglianza sia a quello di ragionevolezza; b) art. 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata frustrerebbe il valore costituzionale della tutela dell'infanzia; c) artt. 16 e 120, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma impugnata ostacolerebbe la libertà di circolazione; d) art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata violerebbe l'art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in materia di libertà di circolazione; l'art. 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; l'art. 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. La Corte Costituzionale con la sentenza n.107 /2018 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della previsione di cui al novellato art.8, comma 4, lettera b) della [legge regionale n. 32/1990](#) ritenendo le eccezioni sollevate dal Governo per la maggior parte fondate o, comunque assorbite e rilevando sostanzialmente che "... la norma impugnata, benché non disciplini un requisito di accesso, fissa un titolo di precedenza a favore di un'ampia categoria di persone e produce così effetti sostanzialmente escludenti dei soggetti non radicati in Veneto da almeno quindici anni (data la notoria scarsità di asili nido pubblici), essendo dunque paragonabile alle norme che considerano la residenza prolungata come requisito di accesso..." Con riferimento alle specifiche eccezioni sollevate, la Corte rileva che la previsione regionale incide: sia sul principio di uguaglianza; sia sul principio di ragionevolezza, in ordine alla coerenza ed adeguatezza della norma impugnata a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione; sia in ordine al fatto che una normativa che svantaggia taluni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, costituisce una restrizione alle libertà riconosciute dall'art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell'Unione e che una simile restrizione può essere giustificata, con riferimento al diritto dell'Unione, solo se è basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dalla norma; sia con riferimento all'art. 31, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo in quanto la norma impugnata fissa un titolo di precedenza, che non incide sul quantum e sul quomodo del servizio degli asili nido ma distorce la funzione, ed è indirizzata non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo.

(2) Comma sostituito da comma 1 art. 69 [legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5](#) .

(3) Comma così sostituito da comma 1 art. 1 [legge regionale 18 novembre 2005, n. 14](#) .

(4) Comma così modificato da comma 2 art. 1 [legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6](#) che ha sostituito le parole "menomati o disabili" con le parole "portatori di disabilità".

(5) Comma inserito da comma 1 art. 1 [legge regionale 28 settembre 2012, n. 39](#) .

(6) Comma modificato da comma 1 art. 45 [legge regionale 25 luglio 2019, n. 29](#) che ha soppresso le parole "entro il 30 aprile di ogni anno".

- (7) Comma così modificato da comma 1 art. 2 [legge regionale 28 settembre 2012, n. 39](#) , che ha inserito dopo le parole “dall’articolo 26, commi 2” le parole “, 2 bis”.
- (8) Comma modificato da comma 2 art 45 [legge regionale 25 luglio 2019, n. 29](#) che ha soppresso le parole “dai Comuni entro il 30 aprile di ogni anno”.
- (9) Lettera così sostituita da comma 2 art. 2 [legge regionale 28 settembre 2012, n. 39](#) .
- (10) Comma inserito da comma 3 art. 45 [legge regionale 25 luglio 2019, n. 29](#) .
- (11) Comma modificato da comma 1 art. 46 [legge regionale 25 luglio 2019, n. 29](#) che ha soppresso le parole “entro il 30 aprile di ogni anno”.
- (12) Comma inserito da comma 2 art. 46 della [legge regionale 25 luglio 2019, n. 29](#) .
- (13) La [legge regionale 28 settembre 2012, n. 39](#) con gli articoli 1 e 2 che introducono modifiche agli articoli 26 e 28 della presente legge, ha disciplinato una nuova tipologia di contributi in conto capitale prevedendo all’art. 3 la relativa norma finanziaria che recita: “Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2012 e per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; contestualmente la dotazione dell’upb U0150 “Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia” viene incrementata di euro 200.000,00 in ogni esercizio del triennio 2012-2014.”.
- (14) La [legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72](#) è stata abrogata dall’art. 62 comma 1 della [legge regionale 29 novembre 2001, n. 39](#) che ha ridisciplinato la materia.

SOMMARIO

- [Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32](#) (BUR n. 32/1990)
- [DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI.](#)
 - [Titolo I Principi generali](#)
 - [Capo I Disposizioni generali](#)
 - [Art. 1 - \(Oggetto e finalità della legge\).](#)
 - [Art. 2 - \(Obiettivi della programmazione\).](#)
 - [Art. 3 - \(Commissione regionale di coordinamento per i servizi all’infanzia\).](#)
 - [Art. 4 - \(Compiti della Commissione regionale di coordinamento per i servizi educativi all’infanzia\).](#)
 - [Titolo II Il servizio di asilo nido comunale e consortile](#)
 - [Capo I Definizione del servizio](#)
 - [Art. 5 - \(Definizione\).](#)
 - [Art. 6 - \(Asili nido minimi\).](#)
 - [Capo II Regolamento del servizio](#)
 - [Art. 7 - \(Regolamento del servizio\).](#)
 - [Capo III Ammissione al servizio e frequenza](#)
 - [Art. 8 - \(Ammissione e frequenza al servizio\).](#)
 - [Art. 9 - \(Rette di frequenza\).](#)
 - [Capo IV Organizzazione del servizio](#)
 - [Art. 10 - \(Convenzioni\).](#)
 - [Art. 11 - \(Organizzazione dell’attività psico-pedagogica\).](#)
 - [Capo V Gestione del servizio](#)
 - [Art. 12 - \(Comitato di gestione degli asili nido comunali e consortili\).](#)
 - [Art. 13 - \(Attribuzioni del comitato di gestione\).](#)
 - [Capo VI Personale degli asili nido](#)
 - [Art. 14 - \(Tipologia del personale\).](#)

- [Art. 15 - \(Personale degli asili nido\).](#)
- [Art. 16 - \(Aggiornamento del personale\).](#)
- [Titolo III Servizi innovativi e attività innovative](#)
- [Capo I Definizione e tipologia](#)
- [Art. 17 - \(Definizione e tipologia dei servizi innovativi\).](#)
- [Art. 18 - \(Attività innovativa di atelier\).](#)
- [Capo II Organizzazione dei servizi innovativi e delle attività innovative](#)
- [Art. 19 - \(Soggetti gestori dei servizi innovativi\).](#)
- [Art. 20 - \(Progetto dei servizi innovativi\).](#)
- [Art. 21 - \(Progetto per l'attività di atelier\).](#)
- [Art. 22 - \(Convenzioni\).](#)
- [Art. 23 - \(Vigilanza sui servizi innovativi\).](#)
- [Capo III Regime dei servizi innovativi](#)
- [Art. 24 - \(Assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria\).](#)
- [Titolo IV Contributi regionali](#)
- [Capo I Contributi regionali per gli asili nido](#)
- [Art. 25 - \(Destinazione dei contributi\).](#)
- [Art. 26 - \(Contributi in conto capitale\).](#)
- [Art. 27 - \(Contributi in conto gestione\).](#)
- [Art. 28 - \(Procedura per la richiesta di contributo\).](#)
- [Capo II Contributi per i servizi innovativi](#)
- [Art. 29 - \(Contributi per la realizzazione dei servizi innovativi\).](#)
- [Art. 30 - \(Piano di finanziamento dei servizi innovativi\).](#)
- [Titolo V Disposizioni transitorie e finali](#)
- [Capo I Disposizioni transitorie](#)
- [Art. 31 - \(Norma transitoria\).](#)
- [Capo II Disposizioni finali](#)
- [Art. 32 - \(Vincolo di destinazione\).](#)
- [Art. 33 - \(Abrogazioni\).](#)
- [Art. 34 - \(Regolamento di esecuzione\).](#)
- [Art. 35 - \(Norma finanziaria\).](#)

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19**SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000**

Bollettino Ufficiale n. 351 del 25 novembre 2016

INDICE

Capo I - Oggetto della legge, finalità dei servizi e soggetti della programmazione

- Art. 1* - Finalità e modalità attuative
- Art. 2* - Nido d'infanzia
- Art. 3* - Servizi educativi integrativi al nido
- Art. 4* - Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia
- Art. 5* - Gestione dei servizi
- Art. 6* - Accesso ai servizi e contribuzione ai costi
- Art. 7* - Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
- Art. 8* - Partecipazione e trasparenza
- Art. 9* - Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione
- Art. 10* - Funzioni della Regione
- Art. 11* - Funzioni dei comuni
- Art. 12* - Compiti delle aziende unità sanitarie locali
- Art. 13* - Interventi ammessi a contributo e beneficiari
- Art. 14* - Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia

Capo II - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi

- Art. 15* - Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attività
- Art. 16* - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
- Art. 17* - Accreditamento e sistema di valutazione della qualità
- Art. 18* - Valutazione della qualità ai fini della concessione dell'accreditamento
- Art. 19* - Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia
- Art. 20* - Vigilanza e sanzioni
- Art. 21* - Rapporti convenzionali e appalto di servizi
- Art. 22* - Commissione tecnica distrettuale
- Art. 23* - Compiti della commissione tecnica distrettuale

Capo III - Caratteristiche generali dell'area e della struttura

- Art. 24* - Caratteristiche generali dell'area
- Art. 25* - Integrazione tra servizi
- Art. 26* - Criteri per la progettazione delle strutture
- Art. 27* - Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale

Capo IV - Personale dei servizi educativi e coordinamento pedagogico

- Art. 28* - Personale
- Art. 29* - Compiti del personale
- Art. 30* - Collegialità e lavoro di gruppo
- Art. 31* - Rapporto numerico tra personale e bambini
- Art. 32* - Coordinatori pedagogici
- Art. 33* - Coordinamenti pedagogici
- Art. 34* - Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori
- Art. 35* - Clausola valutativa

Capo V - Norme finanziarie, transitorie e finali

- Art. 36* - Disposizioni finanziarie
- Art. 37* - Norme transitorie e finali
- Art. 38* - Abrogazione della legge regionale n. 1 del 2000
- Art. 39* - Entrata in vigore

Capo I
Oggetto della legge, finalità dei servizi e soggetti della programmazione

Art. 1
Finalità e modalità attuative

1. La Regione, in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici,

civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.

2. La Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità e a tal fine promuove il raccordo e l'integrazione tra le politiche e le programmazioni dei diversi settori.

3. In coerenza con la normativa e le raccomandazioni europee, la presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato.

4. La Giunta regionale con una o più direttive, previo parere della competente commissione assembleare, definisce i requisiti strutturali e organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi educativi e ricreativi di cui alla presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 e per l'accreditamento di cui all'articolo 17.

*Art. 2
Nido d'infanzia*

1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali d'interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. I nidi hanno finalità di:

- a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, fermi restando sia l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi, sia il rispetto del rapporto numerico fra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini.

4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.

*Art. 3
Servizi educativi integrativi al nido*

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:

- a) spazio bambini;
- b) centro per bambini e famiglie;
- c) servizi domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni;
- d) servizi sperimentali.

2. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al comma

1. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentali dei servizi.

*Art. 4
Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia*

1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi educativi, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto negli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi educativi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi nonché tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.

4. La Regione e gli enti locali, in sintonia con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali,

ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e d'integrazione degli interventi e delle competenze.

*Art. 5
Gestione dei servizi*

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
- a) dai comuni, anche in forma associata;
 - b) da altri soggetti pubblici;
 - c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'articolo 17, convenzionati con i comuni;
 - d) da soggetti privati scelti dai comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
 - e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

*Art. 6
Accesso ai servizi e contribuzione ai costi*

1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolida. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono l'interculturalità.

2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'aver assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge con apposito provvedimento la Giunta regionale specifica le forme concrete di attuazione del presente comma. La Regione implementa parallelamente le azioni e gli interventi di comunicazione e informazione sull'importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto.

3. L'accesso ai servizi educativi è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere consentito nei centri per bambini e famiglie e nei servizi sperimentali anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.

4. Nei nidi e nei servizi integrativi aziendali e interaziendali che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni, che dovranno contemperare le esigenze aziendali e quelle della comunità. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia.

5. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 5 devono essere previsti:

- a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
- b) la partecipazione degli utenti, secondo un criterio di progressività, alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

*Art. 7
Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione*

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende unità sanitarie locali e i comuni, anche in raccordo fra loro, individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4.

*Art. 8
Partecipazione e trasparenza*

1. I soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1 assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

2. I soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1 assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili d'incontro e di collaborazione.

3. I comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e

alla verifica degli interventi.

Art. 9

Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione

1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini fino a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute, ivi compreso l'obbligo disposto all'articolo 6, comma 2.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata d'inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di mancata segnalazione il comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
4. I comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.
5. Le iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie possono essere sostenute dai comuni anche tramite l'istituzione di appositi elenchi.

Art. 10

Funzioni della Regione

1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, gli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia, che definiscono i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse:
 - a) per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;
 - b) per il monitoraggio, la documentazione e la valutazione della qualità dei servizi, per la realizzazione di progetti di ricerca, per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 individuano, fra l'altro, previo parere di ANCI Emilia-Romagna, criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai comuni per i servizi di cui alla presente legge, che riguardino anche la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi, come indicato all'articolo 6, comma 5, lettera b).
3. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, adotta la delibera di programma:
 - a) per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto delle risorse come indicato all'articolo 13, comma 2;
 - b) per le spese correnti, il relativo riparto annuale e il trasferimento delle risorse a favore di enti locali e loro forme associative di cui all'articolo 13, comma 1.
4. La Regione può inoltre attuare direttamente progetti d'interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti, centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale e internazionale.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, può concedere a enti locali e loro forme associative contributi straordinari per spese d'investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti territoriali al di sotto della media regionale.

Art. 11

Funzioni dei comuni

1. I comuni, anche in raccordo fra loro, promuovono la programmazione della rete dei servizi territoriali, coinvolgendo i soggetti del sistema integrato, ed esercitano le seguenti funzioni:
 - a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture nonché sui servizi ricreativi di cui all'articolo 9;
 - b) concedono l'accreditamento;
 - c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
 - d) assegnano, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d);
 - e) formulano, anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio;
 - f) attuano, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
 - g) possono prevedere, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore;

h) promuovono la conoscenza e l'informazione sulle proposte educative relative alla fascia da zero a tre anni presenti nel territorio e sulle loro caratteristiche, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti che operano in questo ambito. A tale fine possono avvalersi di strumenti telematici per rendere disponibile la mappa aggiornata dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, con la descrizione delle loro caratteristiche e ogni altra informazione utile a orientare la scelta educativa delle famiglie.

Art. 12

Compiti delle aziende unità sanitarie locali

1. Le aziende unità sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per la prima infanzia.
2. Le aziende unità sanitarie locali individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7.

Art. 13

Interventi ammessi a contributo e beneficiari

1. In attesa della definizione degli ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) la Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo 10, comma 3, assegna le risorse:

- a) agli enti locali e loro forme associative per spese correnti per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici;
- b) ai comuni capoluogo per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 33.

2. Le risorse per spese d'investimento sono finalizzate al concorso alle spese per interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi, mediante la concessione di contributi in conto capitale erogati dalla Regione:

- a) ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il comune interessato;
- b) a soggetti privati, sentito il comune interessato.

3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie o in comodato d'uso o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.

4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b) sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 27, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento entro i termini stabiliti dal comune, oppure se l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le aree d'intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 4.

Art. 14

Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia

1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle banche dati statali, nonché ai fini amministrativi finalizzati all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli enti locali e ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia ampia disponibilità e scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

Capo II

Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi

Art. 15

Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attività

1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i servizi educativi aziendali e interaziendali e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della commissione tecnica distrettuale di cui all'articolo 22.

3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'articolo 9 devono presentare al comune competente segnalazione certificata d'inizio dell'attività.

Art. 16

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dagli articoli 24, 25 e 26 e gli standard di cui alla direttiva prevista all'articolo 1, comma 4;
- b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
- c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;
- d) applicare il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'articolo 31;
- e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini), che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
- f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
- h) redigere, secondo le indicazioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4 un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro;
- i) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8.

Art. 17

Accreditamento e sistema di valutazione della qualità

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e definire il relativo sistema di regolazione, istituisce l'accREDITAMENTO del servizio, basato sul percorso di valutazione della qualità di cui all'articolo 18, che sarà oggetto di apposita direttiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

2. Per i servizi privati l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.

3. L'accREDITAMENTO è concesso dal comune previo parere obbligatorio della commissione tecnica di cui all'articolo 22.

Art. 18

Valutazione della qualità ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO

1. Il percorso di valutazione della qualità, ai fini dell'accREDITAMENTO, richiede che i servizi pubblici e privati, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

- a) dispongano di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
- b) adottino le misure idonee a garantire la massima trasparenza e la partecipazione delle famiglie sulla base di quanto stabilito all'articolo 8;
- c) dispongano della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'articolo 32;
- d) adottino strumenti di autovalutazione del servizio e un adeguato numero di ore di formazione, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, che dovrà prevedere l'obbligo di partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualità e strumenti di verifica e controllo del sistema;
- e) attuino, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'articolo 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8, sia attraverso la costituzione di organismi rappresentativi, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate.

Art. 19

Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia

1. La Regione istituisce elenchi dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accREDITATI e dei servizi ricreativi attivati, e li pubblica sul proprio sito web istituzionale, oltre che, annualmente, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

2. A tal fine gli enti capofila di distretto trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.

Art. 20

Vigilanza e sanzioni

1. Il comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della commissione tecnica di cui

all'articolo 22, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.

2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata d'inizio attività è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto. Se la violazione persiste, il comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.

3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.

4. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Regione che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi.

5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al comune.

Art. 21

Rapporti convenzionali e appalto di servizi

1. I comuni, anche in forma associata, nel rispetto delle norme europee, statali e regionali in materia, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.

2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base a elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali e il prezzo.

3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 37, comma 6, nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia, nelle concessioni e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18.

Art. 22

Commissione tecnica distrettuale

1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

2. La commissione tecnica distrettuale è nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.

3. All'interno della commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:

- a) amministrativa, con funzioni di presidente;
- b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
- c) igienico-sanitaria, con competenze anche sulla valutazione da stress lavoro-correlato, su designazione dell'Azienda unità sanitaria locale competente;
- d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

Art. 23

Compiti della commissione tecnica distrettuale

1. La commissione di cui all'articolo 22 ha i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati;
- b) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento, secondo quanto previsto dalla relativa direttiva;
- c) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.

2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento la commissione è costituita esclusivamente dal presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.

Capo III

Caratteristiche generali dell'area e della struttura

Art. 24

Caratteristiche generali dell'area

1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i comuni programmano il fabbisogno avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo assunte per la redazione del piano, individuano le condizioni urbanistiche, ambientali e sociali per l'inserimento delle strutture e approvano la normativa per l'utilizzo e la trasformazione degli immobili volti ad ospitare i servizi per la prima infanzia in coerenza con quanto previsto dalla presente legge e dalle direttive ad essa collegate e nel rispetto della normativa urbanistica regionale.
2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 25

Integrazione tra servizi

1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia e primarie e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, della sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.

Art. 26

Criteri per la progettazione delle strutture

1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale e negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Art. 27

Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 13, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale.
2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso.
3. La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

Capo IV

Personale dei servizi educativi e coordinamento pedagogico

Art. 28

Personale

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 181, lettera e), numero 1.2) della legge n. 107 del 2015, gli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia sono dotati di laurea, stabilita con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge regionale.
2. La Regione, con la direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce le modalità di formazione degli addetti ai servizi generali, finalizzata al corretto svolgimento dei compiti di cui all'articolo 29, comma 2, nell'ambito di contesti rivolti all'utenza della fascia da zero a tre anni.

Art. 29

Compiti del personale

1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.
2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore, gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.
3. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Art. 30

Collegialità e lavoro di gruppo

1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.
2. Le modalità di collaborazione e d'integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.

Art.31

Rapporto numerico tra personale e bambini

1. La Giunta regionale, con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce, individuando margini di flessibilità organizzativa, il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei servizi educativi, considerando nella determinazione del rapporto stesso:
 - a) il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi;
 - b) la presenza di bambini disabili o in particolare situazione di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi;
 - c) le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura;
 - d) la necessità di garantire un'adeguata compresenza di personale.

Art. 32

Coordinatori pedagogici

1. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati tramite figure professionali dotate di laurea, il cui indirizzo sarà stabilito con successiva direttiva, ai sensi dell'art 1, comma 4.
2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale; svolgono compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio, secondo i parametri stabiliti con successiva direttiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

Art. 33

Coordinamenti pedagogici

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.
2. Presso ciascun comune capoluogo è istituito un coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito territoriale provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al percorso di valutazione della qualità di cui all'articolo 18. La Regione promuove iniziative di raccordo di area vasta.
3. La direttiva di cui all'articolo 1 comma 4 potrà prevedere una diversa allocazione del CPT, in attuazione della normativa regionale di riferimento.
4. I comuni e gli altri enti pubblici o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al CPT. Al CPT possono partecipare altresì i coordinatori dei servizi autorizzati.

Art. 34

Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori

1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli enti locali, dalle università o da centri di formazione e ricerca.
2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.
3. Gli enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) la Regione promuove, nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, adeguata formazione in servizio rivolta ad operatori, educatori e coordinatori pedagogici.

Art. 35

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) numero di bambini che frequentano i servizi divisi per tipologia di servizio;
 - b) andamento delle domande di iscrizione e approfondimenti quali-quantitativi a livello aggregato per ambito territoriale di competenza del CPT;
 - c) analisi della diffusione dei servizi nel territorio regionale, anche con riferimento alle diverse tipologie di gestione;
 - d) analisi dell'evoluzione del sistema di valutazione della qualità dei servizi educativi;
 - e) analisi dei risultati dell'introduzione dell'obbligo di vaccinazione e della connessa campagna informativa, di cui all'articolo 6;
 - f) analisi del sistema dei costi in rapporto a diversi modelli organizzativi;
 - g) analisi dell'andamento dei finanziamenti statali e regionali al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Capo V

Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 36

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), nell'ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2010, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Concorrono altresì al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge le risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali e al finanziamento del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge n. 107 del 2015.

Art. 37

Norme transitorie e finali

1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle normative vigenti alla data del loro avvio.
2. In attesa dell'approvazione di nuove direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, resta in vigore la deliberazione dell'Assemblea legislativa 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione).

3. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i titoli degli operatori, degli educatori e dei coordinatori pedagogici acquisiti in base alla normativa previgente.

4. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 stabilisce i requisiti per l'accesso ai posti di coordinatore pedagogico nonché a quello di educatore. Sono fatti salvi, per gli educatori, tutti i titoli diversi dalla laurea validi al 31 agosto 2015.

5. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 i coordinatori pedagogici dovranno essere dotati di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.

6. In attesa dell'approvazione della direttiva della Giunta regionale sull'accREDITAMENTO, i contributi regionali possono essere concessi ai soggetti gestori indicati all'articolo 5 lettere a) e b). Per accedere a finanziamenti pubblici, i soggetti gestori privati di cui all'articolo 5, lettere c) e d), dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla presente legge regionale per l'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere a) e b).

7. Il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 si applica anche alle domande di accesso ai servizi in oggetto eventualmente già presentate per l'anno 2016 - 2017, fatto salvo l'obbligo di adeguamento entro un termine ragionevole. Le modalità e i termini di adeguamento sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 38

Abrogazione della legge regionale n. 1 del 2000

1. È abrogata la legge regionale n. 1 del 2000.

Art. 39

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).